

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 20.

Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

PREMESSA

Il testo che segue è stato redatto allo scopo di facilitare la consultazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20. Esso non ha alcun valore legale rispetto ai testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cui si rimanda per efficacia. Trattasi, quindi, di uno strumento di documentazione che non impegna la responsabilità dei curatori.

a cura di Giorgia Spataro

Successivi atti normativi di modifica e integrazione:

Codice modifica nel testo	Provvedimento	Gazzetta Ufficiale
M1	DM 18 novembre 2021	G.U. n. 36 del 12/02/2022
M2	DM 30 novembre 2021	G.U. n. 6 del 10/01/2022
M3	DM 5 agosto 2022	G.U. n. 206 del 03/09/2022
M4	DM 5 agosto 2022	G.U. n. 233 del 5/10/2022
M5	DM 9 novembre 2023	G.U. n. 299 del 23/12/2023
M6	DM 21 maggio 2025	G.U. n. 160 del 12/07/2025
M7	DM 29 agosto 2025	G.U. 257 del 5/11/2025

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri riordinando, mediante coordinamento ed integrazione, le relative disposizioni normative in un testo unico.
2. Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonché ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali e ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.
3. È considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione ai propri associati, partecipanti e dipendenti. È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.
4. Gli agricoltori possono attuare il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto.
5. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.
6. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:
 - a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
 - b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
 - c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Deve essere, comunque, garantita la tracciabilità di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura;
 - d) il reimpiego delle sementi effettuato dagli agricoltori, ovvero lo scambio di parte del raccolto effettuato dai medesimi, di cui al comma 4.

Art. 2.

Autorità nazionale competente

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
2. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica di coordinamento a livello nazionale responsabile per:

- a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;
- b) il coordinamento delle prove ufficiali di distinguibilità, omogeneità e stabilità (DUS) di cui all'articolo 9 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale;
- c) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli ufficiali dei prodotti sementieri e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione sementi, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, di seguito «Gruppo di lavoro permanente»;
- d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) anno di produzione: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione;
- b) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varietà di piante agrarie, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti;
- c) avente causa: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costituente;
- d) Comitato fitosanitario nazionale: organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- e) costituente: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che cura direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
- f) ditta sementiera: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attività: produzione, lavorazione o commercializzazione di prodotti sementieri;
- g) germinabilità: percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura;
- h) ibridi: piante derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale;
- i) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile);
- l) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile);
- m) linea «*inbred*»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;
- n) lotto: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV, al presente decreto di cui costituisce parte integrante;
- o) miscugli: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del 5 per cento;
- p) micropropagazione: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture *in vitro* provenienti da boccioli

o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta;

q) pianta madre: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;

r) prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante;

s) purezza fisica: la percentuale in peso del seme puro della varietà o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varietà o specie;

t) responsabile della conservazione in purezza: la persona fisica o giuridica che cura il mantenimento in purezza della varietà, per conto del costituente;

u) servizio fitosanitario nazionale: l'organismo di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolato nel Servizio fitosanitario centrale e nei Servizi fitosanitari regionali e delle province autonome;

v) stabilimento: ogni unità produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attività previste dal presente decreto;

z) varietà sintetiche: varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi;

aa) unità di vendita: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto.

Art. 4.

Classificazioni dei prodotti sementieri

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

a) foraggere;

b) cereali;

c) barbabietole;

d) oleaginose e da fibra;

e) ortaggi;

f) patate;

g) miscugli;

h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti.

2. Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, ad eccezione dei miscugli, sono elencate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato I.

3. I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, e alle specie di cui all'allegato I, si suddividono nelle seguenti categorie:

a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costituente o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà a partire dalla selezione conservatrice;

b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costituente o aventi

causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà;

c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione;

d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie;

e) categoria *standard*: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali è previsto l'obbligo del registro varietale, prodotte da varietà dotate di sufficiente identità e purezza varietale;

f) categoria «mercantile ortiva»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell'allegato II, sezione C, per le quali non è previsto l'obbligo del registro varietale e che devono rispondere alle condizioni di cui all'allegato VI, sezione II.

4. I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati.

5. I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al Capo III.

Art. 5.

Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la commercializzazione dei miscugli è consentita nei seguenti casi:

a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 34, comma 4;

b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi o comunque non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

c) miscele di sementi per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 62, comma 4, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche;

d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di diverse specie di cereali di cui all'allegato I;

e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;

f) miscugli destinati alla produzione di ortaggi:

1) miscugli di sementi *standard* di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi;

2) miscugli di sementi della categoria mercantile ortiva, caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi;

3) miscugli di sementi *standard* e di sementi della categoria mercantile ortiva caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi.

2. Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione di cui all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli è consentita alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all'allegato V al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. I miscugli di cui al comma 1, lettera c), devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.

4. Le diverse componenti dei miscugli di cui al presente articolo devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione a esse applicabili.

5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)* non devono essere superiori al peso o al numero di pezzi indicati nell'allegato V.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, determina condizioni specifiche per ciò che riguarda la commercializzazione di miscugli compresi i piccoli imballaggi in relazione a:

a) altre condizioni per la commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* con particolare riferimento alle etichettature, al controllo della produzione e al campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;

b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *f)*, le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.

Art. 6.

Obblighi delle ditte sementiere

1. La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui al decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi attuativo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sono stabiliti i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera.

3. Sono esonerati dalla registrazione al RUOP di cui al comma 1:

a) i produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente a ditte sementiere registrate;

b) i commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri già confezionati ed etichettati.

4. Il Servizio fitosanitario regionale, nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione nel RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.

Capo II

REGISTRI DI VARIETÀ

Art. 7.

Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive

1. Il Ministero può istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse anche quando queste sono linee «*inbred*» o ibridi destinati a servire, a loro volta, da componenti per la costituzione di altre varietà finali e le loro sementi sono commercializzate con propria denominazione.

2. L'istituzione dei Registri di varietà è obbligatoria per le varietà di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varietà di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonché per le varietà di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto, di

cui costituisce parte integrante. È facoltà del Ministero istituire «Registri volontari» per specie agrarie e ortive diverse da quelle contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti è riportato nell'allegato III al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

3. I Registri di varietà di specie ortive sono suddivisi in:

a) Registro delle varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*»;

b) Registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*».

4. I Registri delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, devono riportare obbligatoriamente, oltre alla denominazione della varietà, il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà.

5. Nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varietà da conservazione e le varietà di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

6. Per ogni varietà iscritta, il Ministero istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varietà e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varietà iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varietà, è tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

7. I fascicoli relativi all'iscrizione delle varietà sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Allorché il costitutore abbia chiesto, in conformità all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varietà e sui risultati degli esami sugli stessi, è escluso l'accesso alle predette informazioni.

8. Per ogni varietà iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti soggetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee «*inbred*» o ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per la costituzione di altre varietà finali.

9. Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varietà, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varietà, sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 8.

Domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali

1. L'iscrizione al Registro è chiesta dal costitutore della varietà e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. Per le varietà di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà.

3. Il costitutore ha facoltà di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varietà.

Art. 9.

Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

1. Il Ministero, ai fini dell'iscrizione al Registro, accerta tramite prove ufficiali di campo, eseguite o fatte eseguire dagli enti individuati ai sensi del comma 8, che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte, che sia omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varietà di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.

2. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varietà iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri da qualsiasi altra varietà nota nell'Unione europea e nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Si considera nota nell'Unione europea qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata, soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) figura nel catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi;

b) è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o in un altro Stato membro o è ammessa per la certificazione per altri Paesi a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti, in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati;

c) è nota una varietà protetta con una privativa o per la quale sia stata debitamente presentata una domanda per ottenere una privativa per ritrovati vegetali in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV.

3. Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.

4. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costituente abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.

5. Una varietà possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel Registro delle varietà, almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

6. Per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.

8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, eseguono prove di campo sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.

9. Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 10.

Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali

1. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varietà da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso.
2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee «*inbred*» o ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali.
3. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.
4. Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, è necessario verificare l'idoneità all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.

Art. 11.

Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

1. L'iscrizione è disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente.
2. Il costitutore è tenuto alla conservazione in purezza della varietà, con la quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza.
3. Nel caso di varietà iscritte d'ufficio e il cui costitutore è sconosciuto, il Ministero incarica della conservazione in purezza un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.
4. Se i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varietà, nel caso in cui la varietà abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costitutore. Nei suoi confronti il Ministero definisce le modalità di distribuzione della semente di base.

Art. 12.

Non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo.

1. Le sementi di varietà iscritte nel «Catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo permanente per la protezione delle piante di cui all'articolo 11, può proporre o aderire ad esperimenti temporanei a livello dell'Unione, conformemente alle procedure previste dalle direttive dell'Unione di riferimento.

Art. 13.

Denominazione varietale

1. La varietà, oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà, prende la denominazione assegnata dal costituente.

2. La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varietà. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

3. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione di cui al comma 2 non poteva essere accettata al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) n. 2009/637 del 22 luglio 2009. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.

Art. 14.

Gestione dei Registri nazionali delle varietà

1. L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o se la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. Per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI.

2. Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costituente entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica alle varietà da conservazione, alle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e ai miscugli di preservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure per la verifica delle varietà, nel secondo quinquennio di validità della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.

Art. 15.

Cancellazione e rettifiche di varietà iscritte al registro delle varietà

1. Il Ministero, con proprio decreto, dispone la cancellazione di una varietà qualora:

a) in sede di esame, risulti che detta varietà non sia più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) il responsabile della conservazione in purezza della varietà ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;

d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costituente, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi *standard* e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

3. Per le varietà comprese nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

4. La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilità, uniformità e stabilità richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varietà dal Registro.

5. Nel caso di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro.

6. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione.

7. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione di differenziabilità non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione è annullato. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

Art. 16.

Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente

1. Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati membri o Paesi terzi. L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varietà di cui all'articolo 7, comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità e omogeneità. L'iscrizione di una varietà in un Registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

2. La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo 7, comma 1, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.

Capo III

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Art. 17.

Controlli ai prodotti sementieri

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio.

2. I controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

3. Ai fini della certificazione dei prodotti sementieri delle specie disciplinate dal presente decreto, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati VI e IX.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1.

Art. 18.

Esecuzione dei controlli

1. Il Ministero è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 17, comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito denominato «organismo delegato».

2. I controlli di cui al comma 1, si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni.

3. Qualora nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano disposte analisi di laboratorio per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. I campioni da destinare alle analisi sono prelevati da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Tali programmi possono essere finalizzati anche all'accertamento della eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai Paesi terzi.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti.

6. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 17, comma 4.

7. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 19.

Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri

1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 18 sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale.

2. Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore sementiero.

3. Presso il Ministero è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei

prodotti sementieri.

4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.

6. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli, concessa al personale tecnico ai sensi dell'articolo 18, è revocata e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non possenga più i requisiti richiesti;
- b) non adempia agli obblighi di cui al presente decreto;
- c) non dimostri la necessaria diligenza;
- d) non si attenga alle istruzioni ricevute con decreto del Ministero.

7. Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri è iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione

1. Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.

2. Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi *standard* e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro.

3. Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale».

4. Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti alla «categoria di base».

Art. 21.

Requisiti delle categorie di sementi di cereali

1. Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole o orticole le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 20, sono le seguenti:

a) sementi di base (avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, scagliola, segale, spelta e triticale, comunque diversi dagli ibridi):

1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;

2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a o di 2^a riproduzione»;

3) che siano conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI al presente decreto di cui costituisce parte integrante, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

b) sementi di base (ibridi di avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, segale, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

1) destinate alla produzione di ibridi;

2) che soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) Cereali e allegato IX, A) per le sementi di base; e

3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);

c) sementi di base di granturco e sorgo spp.:

1) di varietà a impollinazione libera:

1.1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

1.2) che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «*top cross*» o «ibridi intervarietali»;

1.3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

1.4) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

2) di linee «*inbred*»:

2.1) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

2.2) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a);

3) di ibridi semplici:

3.1) che sia prevista la destinazione per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «*top cross*»;

3.2) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

3.3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 3.1) e 3.2);

d) sementi certificate (frumento duro, frumento tenero, granturco, scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan e ibridi di avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, orzo, riso, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza

ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

e) sementi certificate di prima riproduzione (avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, riso, orzo, spelta e triticale), comunque diversi dagli ibridi:

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2^a riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate di 1^a riproduzione;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

f) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, triticale, riso, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate di 2^a riproduzione;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).

Art. 22.

Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere

1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

a) sementi di base:

1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

2) che sia prevista la destinazione per la produzione sia di sementi della categoria «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione»;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

b) sementi certificate (le sementi di tutte le specie di cui all'allegato II, sezioni A e B, diverse da erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi

di base agli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggiere;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

c) sementi certificate di 1^a riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2^a riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggiere;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

d) sementi certificate di 2^a riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggiere;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

e) sementi commerciali (generi e specie contemplati nell'allegato II, sezione B):

1) che siano identificate per le specie;

2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).

Art. 23.

Requisiti delle categorie di sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio

1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

a) sementi di base:

1) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;

2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

b) sementi certificate:

- 1) che provengano direttamente da sementi di base;
- 2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;
- 3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
- 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3).

Art. 24.

Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate

1. Per i tuberi seme di patata le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 e della relativa commercializzazione sono le seguenti:

a) tuberi-seme di patate di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base:

1) i tuberi-seme di patate pre-base che:

1.1) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario

1.2) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;

1.3) siano conformi ai requisiti minimi di cui agli allegati VI e IX per i tuberi semi pre-base;

1.4) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui ai numeri 1.1),

1.2) e 1.3) della presente lettera;

2) i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell'Unione» e alla «classe PB dell'Unione» conformemente alle condizioni di cui agli allegati VI e IX;

b) tuberi seme di base:

1) i tuberi di patate:

1.1) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;

1.2) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati; conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme di base;

1.3) e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

2) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti specifici di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 3 dell'allegato IX; e

2.2.) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 2, dell'allegato VI;

3) i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

3.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla

sezione D, paragrafo III, punto 4 dell'allegato IX; e

3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 3 dell'allegato VI;

4). i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

4.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 5 dell'allegato IX; e

4.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 4 dell'allegato VI;

c) «tuberi-seme certificati»

1) i tuberi di patate:

1.1) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;

1.2) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;

1.3) conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme certificati; e

1.4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

2) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

2.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 6 dell'allegato IX; e

2.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 5 dell'allegato VI;

3) i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

3.1) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione D, paragrafo III, punto 7 dell'allegato IX; e

3.2) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla sezione B, punto 6 dell'allegato VI.

Art. 25.

Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra

1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

a) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi):

1) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3^a riproduzione»;

3) conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) appartenenti a diversi tipi di varietà (compresi i componenti), destinate alla certificazione alle condizioni del presente decreto, e considerate equivalenti ai sensi dell'articolo 74;

b) sementi di base (ibridi):

1) sementi di base di linee *inbred*:

1.1) che rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e IX per le sementi di base e,

1.2) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 1.1);

2) sementi di base di ibridi semplici:

2.1) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;

2.2) che rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e IX del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al numero 2.1);

c) sementi certificate (canapa, colza, cotone, cumino, girasole, papavero domestico, ravizzone, senape bianca, senape bruna, senape nera, canapa dioica, cartamo):

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;

2) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

d) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, canapa monoica, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:

1) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione» o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3ª riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

e) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:

1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 3ª riproduzione»;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

f) sementi certificate di 2^a riproduzione di canapa monoica:

1) che provengano direttamente da sementi certificate di 1^a riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2^a riproduzione;

2) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

3) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

g) sementi certificate di 3^a riproduzione di lino oleaginoso e di lino tessile:

1) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;

2) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

3) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3);

h) sementi commerciali:

1) che siano identificate per la specie;

2) che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

3) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2).

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, conformemente alle disposizioni dell'Unione, è prevista l'inclusione al comma 1, lettere a) e b), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.

Art. 26.

Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive

1. Per le sementi di specie ortive, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

a) categoria di base:

1. Le sementi devono essere:

1.1) prodotte sotto la responsabilità del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà;

1.2) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

1.3) conformi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 44, comma 4, alle condizioni previste dall'allegato VI, sezione II, lettera A), e dall'allegato IX, lettera F) per le sementi ortive di base;

1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.

b) categoria certificata:

1) Le sementi devono essere:

1.1) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI, nonché alle condizioni di cui all'allegato IX per le sementi ortive di base;

1.2) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;

1.3) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI e dall'allegato IX per le sementi ortive certificate;

1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2), e 1.3) della presente lettera, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale;

1.5) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

c) categoria standard:

1) Le sementi, previste soprattutto per la produzione di ortaggi, che devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI;

2) le sementi di cui al punto 1) devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

d) categoria mercantile ortiva:

1) Le sementi di specie ortive non elencate nell'allegato II, sezione C, che devono essere conformi ai requisiti previsti all'allegato VI;

2) i controlli delle sementi certificate e *standard* di cui al comma 1, lettera b), punto 1), numero 1.4) e lettera c) numero 2), sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3. Agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 10.

Art. 27.

Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard

1. Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria *standard* consiste nell'accertamento della identità e della purezza della varietà. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria *standard*, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella.

2. Le varietà da sottoporre a controllo devono:

a) appartenere alle specie elencate nell'allegato II o alle specie elencate nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali;

b) essere iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di cui al presente articolo.

4. La ditta sementiera che appone il cartellino relativo alle sementi *standard* deve notificare al Ministero o all'eventuale Organismo delegato a tale attività:

a) l'inizio e la fine della propria attività di confezionamento delle sementi ortive *standard*, specificando il numero di registrazione al RUOP;

b) i dati inerenti al consuntivo dell'attività svolta al termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfezionate, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3;

c) se del caso, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 33, comma 4, concernente la possibilità di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice.

5. L'inizio delle attività di confezionamento delle sementi ortive *standard* corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. La fine delle attività di cui al comma 4, lettera a) corrisponde alla data di cessazione delle attività stesse da parte della ditta sementiera.

6. Il Ministero può disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.

7. Il Ministero o l'organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonché gli esiti dei controlli stessi.

8. Le varietà, i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identità e purezza della varietà stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.

9. Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà alla ditta che la commercializza per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potrà essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà. Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 28.

Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri

1. Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 17 sia favorevole, è disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate.

2. I risultati dei controlli di cui all'articolo 17 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.

Art. 29.

Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi.

1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ispezione in campo:

1) il personale addetto all'esame:

1.1) deve possedere i requisiti definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5;

1.2) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

1.3) deve partecipare ad appositi corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 19, comma 5;

1.4) è autorizzato con provvedimento dal Ministero, previo superamento di un esame finale. Tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la

firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

1.5) deve svolgere ispezioni previste per i controlli ufficiali in conformità agli articoli 18 e 19 del presente decreto;

2) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

3) una parte delle colture da seme deve essere controllata ufficialmente dal Ministero o dall'organismo delegato per una quota non inferiore al 5 per cento;

4) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

b) controlli delle sementi:

1.1) i controlli delle sementi sono eseguiti dai laboratori per le caratteristiche di commercializzazione appositamente autorizzati con decreto del Ministero di cui all'articolo 18, comma 5 e che soddisfano le seguenti condizioni:

1.2) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato, secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali;

1.3) i locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi, dal Ministero o dall'organismo delegato, se soddisfano le condizioni di cui all'allegato X al presente decreto di cui costituisce parte integrante. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

1.4) i laboratori sono indipendenti o appartenenti ad una ditta sementiera. I laboratori indipendenti possono operare solo se in possesso di accreditamento ISTA (*International Seed Testing Association*) per le specie e i metodi d'analisi d'interesse. Il laboratorio appartenente ad una ditta sementiera esegue il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato;

1.5) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato;

1.6) ai fini della sorveglianza di cui al numero 1.4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi;

1.7) il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'esercizio continuativo dell'attività di analisi;

1.8) i locali, le attrezzature, i metodi applicati e il volume di attività dei laboratori, devono soddisfare le condizioni fissate dall'allegato X, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi, ove non specificato, si deve fare riferimento alle norme ISTA in vigore;

c) campionamento:

1) durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati come previsto dall'allegato X. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente;

2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al numero 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

2.1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 3), e 4);

2.2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in

corsi di formazione organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

3) i campionatori possono essere:

3.1) persone fisiche indipendenti;

3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi;

3.3) alle dipendenze di ditte sementiere. In tal caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e il Ministero o l'organismo delegato;

4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, è soggetta alla sorveglianza del Ministero o dell'organismo delegato. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Il Ministero o l'organismo delegato confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

2. La sorveglianza sulle attività previste dal presente articolo è esercitata dal Ministero o dall'organismo delegato, sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. I laboratori, autorizzati ai sensi del comma 1, lettera b), sono valutati mediante specifici controlli di efficacia («test di performance») organizzati dal Ministero o dall'organismo delegato.

3. Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza di cui al comma 2 da parte dell'organismo delegato sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 80, tale organismo trasmette al Ministero un apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

4. Gli oneri derivanti dalle attività di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 30.

Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale

1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni di cui all'articolo 29 che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entità della violazione. I casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma sono indicati nell'allegato X.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.

3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione della semente è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.

4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'organismo delegato all'esecuzione della sorveglianza, quest'ultimo trasmette al Ministero apposito verbale

per l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Capo IV

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 31.

Immissione in commercio dei prodotti sementieri

1. I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varietà iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale non escludono la responsabilità della ditta sementiera circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

2. Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilità, possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP. Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato.

3. Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilità dei prodotti sementieri sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, sezione VII.

4. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi dell'articolo 5:

a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime fissate per ciascun genere e specie all'allegato VI;

b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dall'allegato VI.

5. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 32.

Imballaggi e cartellini

1. I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.

3. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

4. L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 31, comma 1, deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.

5. Le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni

che devono essere riportate sul cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per le specie non contemplate in tale allegato, le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno sono stabilite dal Ministero con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie suddette.

6. Le sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso, gli imballaggi sono muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato VII.

7. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le informazioni previste dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, anche con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni non ufficiali, possono essere riportati sul cartellino ufficiale in un apposito spazio ben distinto dalle altre informazioni previste.

8. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 33.

Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

1. Gli imballaggi di sementi *standard* devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino.

2. Gli imballaggi di sementi *standard* sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità conformemente all'allegato VII, sezione IV.

3. Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria *standard* a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato.

4. In caso di varietà di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si può fare riferimento ad una selezione conservatrice già riconosciuta della varietà. Tale riferimento, segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale.

5. Le ditte sementiere che appongono il cartellino su sementi *standard* devono:

- a) informare il Ministero dell'inizio e della fine della loro attività;
- b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi *standard*, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero per almeno tre anni attraverso i sistemi di tracciabilità di cui all'articolo 36;
- c) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero per almeno due anni.

6. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere b) e c), sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'articolo 27.

Art. 34.

Cartellino del produttore

1. Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti di un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui all'articolo 31, comma 1, per fornire anche ulteriori informazioni. In sostituzione del cartellino del produttore, le indicazioni previste possono essere

apposte sugli involucri con scrittura indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile.

2. Qualora la ditta sementiera utilizzi il cartellino del produttore di cui al comma 1, questo deve riportare l'identificazione della ditta produttrice, almeno tramite il numero di registrazione al RUOP, nonché la denominazione della ditta distributrice, il nome della specie e se del caso della varietà, l'anno di produzione, la purezza specifica, la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso o la quantità, in caso di miscuglio il tipo di utilizzazione a cui è destinato il prodotto, il riferimento al sistema di tracciabilità adottato, l'indicazione di eventuali trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti sementieri. Il cartellino del produttore non può essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde o arancio.

3. È vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre sulle confezioni indicazioni relative alle caratteristiche varietali e agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

4. Per i miscugli e per le piccole confezioni, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il marchio della ditta medesima.

Art. 35.

Piccoli imballaggi

1. Per piccoli imballaggi di prodotti sementieri si intendono quelli contenenti sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato V.

2. I piccoli imballaggi di prodotti sementieri di patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, specie foraggere, cereali, specie oleaginose e da fibra devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste all'articolo 32, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE. I «Piccoli imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi CE B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, devono essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme all'allegato VII, sezione II, punto 2. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

3. I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui al comma 1, nonché i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino o sull'imballaggio stesso.

4. I piccoli imballaggi di sementi ortive della categoria sementi certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione V. I «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione II, punto 2, ed è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

5. Ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, è permessa la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate, destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato V, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 33 purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione dimostrativo». In tal caso, i prodotti sementieri soggetti a certificazione devono provenire da lotti ufficialmente certificati.

6. Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.

7. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 36.

Tracciabilità dei prodotti sementieri

1. Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita.

2. I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonché tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilità dei lotti commercializzati.

3. Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validità dei sistemi di tracciabilità adottati.

Art. 37.

Locali di commercializzazione

1. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto.

2. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, devono essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».

Art. 38.

Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza

1. Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i costitutori responsabili della produzione di sementi sono tenuti a comunicare al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base» non certificate, nonché di sementi ortive della categoria *standard*. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di «base». Il Ministero medesimo o l'organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni. Le comunicazioni devono recare le seguenti indicazioni:

a) specie e varietà;

b) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;

c) nome, cognome e indirizzo del responsabile della conservazione in purezza;

d) nome, cognome indirizzo del moltiplicatore di materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base», se diverso dal responsabile della conservazione in purezza.

2. I controlli di cui al comma 1, verificano anche la titolarità delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera d).

3. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 39.

Associazioni varietali

1. È consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.
2. Ai fini della certificazione delle sementi, l'associazione varietale deve essere notificata al Ministero o all'organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri.
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.

Art. 40.

Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati

1. L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, deve essere autorizzata dal Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti da Paesi terzi è consentita a condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme nazionali e dell'Unione.
3. È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive dell'Unione in materia, fatte salve le restrizioni indicate dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Art. 41.

Cartellino della ditta importatrice

1. La ditta sementiera che importa prodotti sementieri da Paesi terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della loro manipolazione, un proprio cartellino contenente le informazioni di cui all'allegato VII, sezione V, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 32. È vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto. La ditta importatrice è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni riportate sul cartellino.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreché detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i prodotti sementieri importati da Paesi terzi sia nelle confezioni originali e contrassegnate dai cartellini originali, sempreché detti cartellini siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, sia in proprie confezioni conformi alle condizioni prescritte dal presente decreto. In quest'ultimo caso, le ditte devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto ai sensi dell'articolo 34, la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.
4. In caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o degli organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della ditta importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonché gli organismi che le hanno effettuate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è ammesso anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili.
6. Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, deve garantire la registrazione dei dati che consentono di identificare cronologicamente ed analiticamente le partite

di prodotti importati, gli operatori professionali che le hanno fornite e gli operatori professionali ai quali è fornita ogni unità di vendita, conformemente all'articolo 36.

Art. 42.

Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri

1. Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Capo V

DEROGHE E DIVIETI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI

Art. 43.

Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, il Ministero può autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 il Ministero, può autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art. 44.

Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento

1. Ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, il Ministero può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme dell'Unione vigenti.

2. Ricorrendo le cause di cui al comma 1, il Ministero può autorizzare secondo le norme dell'Unione vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, né nei cataloghi comuni delle varietà di specie di piante agricole e orticole.

3. Può essere autorizzata dal Ministero la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta.

4. Il Ministero può autorizzare, nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri per i quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facoltà

germinativa. I prodotti sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione è consentita a condizione che sia presentato al Ministero o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei prodotti sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. A tali fini, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore deve garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta e deve risultare dal cartellino ufficiale.

5. Può essere autorizzata dal Ministero la commercializzazione delle sementi di riso con facoltà germinativa ridotta all'80 per cento rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilità all'80 per cento deve essere specificata sul cartellino ufficiale.

6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea. Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per quelli ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.

7. Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 45.

Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

1. Il Ministero, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, la commercializzazione dei prodotti sementieri di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà, se è accertato che la coltivazione di tale varietà:

a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;

b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 2001/18/CE, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dal Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27.

2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

Art. 46.

Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perché non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale.

1. Il Ministero può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare l'impiego, in tutto o in parte del territorio nazionale, di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o a prescrivere condizioni appropriate di coltivazione della varietà medesima e, nel caso di cui alla successiva lettera c), anche specifiche condizioni di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;

b) in base a esami ufficiali in coltura, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è noto che la varietà, per natura e classe di maturità, non è adatta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;

c) sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la richiesta alla Commissione europea è presentata dal Ministero anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Capo VI

VARIETÀ DA CONSERVAZIONE, VARIETÀ ORTIVE PRIVE DI VALORE INTRINSECO E SVILUPPATE PER LA COLTIVAZIONE IN CONDIZIONI PARTICOLARI E MISCUGLI DI PRESERVAZIONE

Art. 47.

Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione *in-situ* e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, di seguito denominate «varietà da conservazione»;

b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, di seguito denominate «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»;

c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà.

Art. 48.

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) conservazione *in-situ*: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e,

nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c) varietà locale: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

d) «zona fonte»:

1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992;

2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992 e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;

e) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;

f) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;

g) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:

1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;

2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;

3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e, se del caso, delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di *habitat* del sito di raccolta.

Art. 49.

Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varietà locali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste dagli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie come: «varietà da conservazione».

2. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservazione» oppure controllate come «sementi *standard* di una varietà da conservazione» degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 60 ovvero controllate conformemente all'articolo 58.

3. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi *standard* di una varietà da conservazione», degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 50 e 52. Tali ecotipi o varietà sono iscritti nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.

4. È ammessa l'iscrizione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera

b), le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi *standard* di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varietà sono ammesse nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 58.

Art. 50.

Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. Per essere ammessa in quanto varietà da conservazione, un ecotipo o una varietà deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2. Per essere ammessa in quanto varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari.

3. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano alle varietà da conservazione agrarie e ortive e alle varietà ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei:

a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive;

b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie agrarie e nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE, della Commissione, del 6 ottobre 2003, per le specie ortive.

4. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE per le specie agrarie e la direttiva 2003/91/CE per le specie ortive. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione *standard* del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

Art. 51.

Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

1. Una varietà da conservazione o una varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e di piante ortive, ma non come varietà da conservazione o come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 3;

b) è protetta da una «privativa comunitaria per ritrovati vegetali» prevista dal regolamento (CE) 2100/94, del Consiglio, del 27 luglio 1994, o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o sia stata presentata una domanda in tal senso.

Art. 52.

Domanda di iscrizione

1. L'iscrizione delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varietà avviene per iniziativa del Ministero, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche,

organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio.

2. In applicazione al comma 1, la domanda di iscrizione per una varietà da conservazione e per una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari è presentata secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 2.

3. L'esame della domanda d'iscrizione per una varietà da conservazione è disposto dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in merito all'iscrizione della varietà stessa.

4. L'iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuata con provvedimento del Ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3.

5. L'esame di una domanda d'iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è effettuato dal Ministero che, previo parere della regione o provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.

6. Il parere di cui al comma 5, è formulato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero alla regione o provincia autonoma medesima.

7. L'iscrizione delle varietà di cui al presente Capo nei Registri nazionali è gratuita e non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento, risultano sufficienti le informazioni fornite con la domanda d'iscrizione di cui al comma 2.

8. Nei casi in cui le informazioni fornite nella domanda di cui al comma 2 non siano sufficienti ai fini dell'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro, la varietà è sottoposta ad esami ufficiali i cui oneri sono a carico dell'interessato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

9. I termini fissati dal presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o nel caso in cui sia necessario dare avvio ad esami ufficiali mediante prove di campo.

Art. 53.

Denominazione varietale

1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) 637/2009, della Commissione del 23 luglio 2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. È ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 54.

Zona di origine

1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.

2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.

3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione europea.

4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, denominata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.

5. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.

Art. 55.

Zona di produzione delle sementi

1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli articoli 58, 60 e 61, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.

2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.

Art. 56.

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

Art. 57.

Controllo delle colture di sementi

1. Il Ministero o l'organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

2. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 58.

Controllo delle sementi standard

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, le sementi di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi *standard* di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria *standard* stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.

3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui

all'articolo 82.

Art. 59.

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 60, sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno eseguite conformemente ai protocolli internazionali, o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.

2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per accertare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 60 e 61, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale.

3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste dall'allegato IV.

4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 60.

Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31, le sementi di varietà da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.

3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di *Oryza sativa*, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

4. Le sementi di *Oryza sativa* devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato VI, della categoria certificata, relativamente al calibro.

Art. 61.

Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive

1. In deroga alle disposizioni all'articolo 31, le sementi di varietà da conservazione di specie ortive possono essere certificate come sementi certificate di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento della selezione conservatrice.

3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza

varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 62.

Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi

1. Possono essere autorizzate alla commercializzazione le miscele di sementi per la preservazione nella regione o provincia autonoma d'origine a condizione che tali miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 63, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 64 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.

2. La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, è corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui al comma 5 e, dell'articolo 63 nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 64 nel caso di miscele per la preservazione coltivate.

3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 63, commi 2 e 4. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.

4. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, il Ministero o l'organismo delegato o le regioni e province autonome, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformità delle condizioni di cui all'articolo 64, commi 2 e 3. L'esame è realizzato secondo i metodi validati scientificamente a livello internazionale o, in loro assenza, secondo metodi validati scientificamente a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato IV.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa dal Ministero o dall'organismo delegato o dalle regioni e province autonome che possono avocare a sé tale facoltà su richiesta del produttore e in essa sono indicati:

- a) nome o denominazione e sede del produttore;
 - b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
 - c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
 - d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilità dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato VI del presente decreto, sezione I, lettera A), punto I Sementi certificate, numero 1);
 - e) la quantità della miscela cui si applica l'autorizzazione;
 - f) la zona di origine;
 - g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;
 - h) la zona fonte;
 - i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;
 - l) il tipo di *habitat* del sito di raccolta;
 - m) l'anno di raccolta.
6. In relazione al comma 5, lettera c), per le miscele di sementi per la preservazione raccolte

direttamente, è sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di *habitat* del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

Art. 63.

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.

2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di *habitat* del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da ricreare il tipo di *habitat* del sito di raccolta.

3. La germinabilità dei componenti di cui al comma 2, è adatta a ricreare il tipo di *habitat* del sito di raccolta.

4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2, non deve essere superiore all'1 per cento in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono *Avena fatua*, *Avena sterilis* e *Cuscuta* spp, la percentuale in *Rumex* spp, diversa da *Rumex acetosella*, *Rumex acetosa* e *Rumex maritimus*, non è superiore allo 0,05 per cento in peso.

Art. 64.

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate

1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela, devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 62, comma 5. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.

2. Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di *habitat* del sito di raccolta e sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono essere conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato VI, sezione I, lettera B) Foraggiere, punto III sementi commerciali.

4. La moltiplicazione può essere effettuata per cinque generazioni.

5. Al fine di garantire la qualità del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione può essere effettuata solo nella zona di origine in cui è sita la zona fonte.

Art. 65.

Condizioni di commercializzazione

1. La produzione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e di varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e dell'Unione.

2. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

- a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 55;
- b) sono commercializzate nella loro zona di origine.

3. In deroga al comma 2, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad *habitat* naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità minima di cui all'articolo 66, è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

4. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 55, comma 1, non si può far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3.

5. In deroga all'articolo 31, comma 1, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggiere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 47. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggiere, e di piante non foraggiere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».

6. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 47 a 61.

Art. 66.

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie, la quantità di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantità di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantità è rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie *Pisum sativum*, *Triticum spp.*, *Hordeum vulgare*, *Zea mays*, *Solanum tuberosum*, *Brassica napus* e *Helianthus annuus* la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.

2. La quantità totale di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantità inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie.

3. Per ciascuna varietà da conservazione di specie ortive, la quantità di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XI al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.

4. La commercializzazione delle sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XII al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le specie interessate.

5. La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggiere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.

Art. 67.

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varietà da conservazione comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato preposto alla certificazione, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.

3. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.

4. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 66, il Ministero o l'organismo delegato, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

Art. 68.

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.

2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 69.

Etichettatura

1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e quelli per le miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro che riporta le indicazioni specificate nell'allegato VII.

Art. 70.

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'autorità competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è il Ministero che, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 18.

2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne

l'identità e la purezza varietale, nonché sulle modalità di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 69.

3. Le sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 54 a 61, con particolare attenzione alla varietà, alle zone di produzione delle sementi e alle quantità e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti.

4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 71.

Notifiche

1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, al Ministero e all'organismo delegato alla certificazione e per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione e per ciascuna varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

2. Il Ministero notifica, su richiesta della Commissione e degli altri Stati membri, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, di ogni varietà di specie ortive sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.

Art. 72.

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

1. Il Ministero provvede a notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.

Art. 73.

Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione

1. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui all'articolo 47, è riconosciuto, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», istituita dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Capo VII

EQUIVALENZA PAESI TERZI

Art. 74.

Equivalenza sementi importate

1. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di specie foraggere, cereali, barbabietola da zucchero e da foraggio e di specie oleaginose e da fibra, prodotte in un Paese terzo e ufficialmente certificate dalle autorità di tale Paese, sono considerate equivalenti allorché sia stata

riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identità, ai contrassegni, nonché alle ispezioni e ai controlli concernenti le colture e i prodotti medesimi.

2. Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggiere e di piante oleaginose e da fibra indicate in allegato II, sezioni A e B, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo equivalente e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono essere certificate in Italia sempreché siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreché, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

Art. 75.

Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di cereali, provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo, e raccolte nell'ambito dell'Unione, devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera A), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, sezione I, lettera B) Cereali, per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di cereali raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera C) Cereali.

4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza oppure;

2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera B), per la stessa categoria.

5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 76.

Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera B), Foraggere, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C, per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

B) Le sementi di piante foraggere raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera Foraggere, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, sezione III, lettera B).

3. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo devono, su richiesta, essere certificate:

a) se provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o

2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera C), per la stessa categoria.

4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 77.

Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, lettera C) Barbabietole, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1 le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono

state rispettate.

3. Le sementi di barbabietola raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I lettera C) e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera A).

4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera A), per la stessa categoria.

5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 78.

Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo.

1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera E) Oleaginose e da fibra, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera E) Oleaginose e da fibra, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, sezione III, lettera D).

4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza o

2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione I, lettera D), per la stessa categoria.

5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Art. 79.

Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

1. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera F) Ortive, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.

3. Le sementi di ortaggi raccolte nell'ambito dell'Unione e destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F) nonché accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, sezione III, lettera E).

4. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, sezione II per la stessa categoria.

5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

6. Le sementi delle specie ortive raccolte in un Paese terzo, se soddisfano le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata nell'ambito dell'Unione sono equivalenti alle sementi delle categorie «base» e «certificata» raccolte all'interno dell'Unione europea.

7. Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi *standard*, le informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sul cartellino o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.

8. Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, se i piccoli imballaggi di sementi *standard* di tutte o di alcune specie debbano soddisfare le disposizioni di cui al presente decreto o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sul cartellino o sull'imballaggio.

9. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 80.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. A chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

3. A chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varietà appartenenti a specie per cui è obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varietà, prevista all'articolo 7, comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.

4. A chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

5. Alla ditta sementiera che, ai sensi degli articoli 36, commi 1 e 2, e 41, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

6. Alla ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;

7. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

8. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

9. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 32, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 33, commi 1 e 2, 68 e 69 e i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 35, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

10. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, comma 4, e 69, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

11. A chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli articoli 40 e 41, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

12. Al costituente o al soggetto tenuto alla conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varietà di cui all'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

13. Al responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero o dell'organismo delegato in applicazione dell'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

14. A chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 17, 18 e 20 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione

amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.

15. A chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.

16. A chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'articolo 41 comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.

17. A chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'articolo 17 per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 20 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

18. Il Ministero e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.

Art. 81.

Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza

1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.

2. Gli incaricati della vigilanza, in qualità di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresì, procedere al prelevamento dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale può essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.

3. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.

4. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni per le quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve:

- a) contestare immediatamente l'infrazione accertata;
- b) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione;
- c) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al Prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 82.

Tariffe

1. Le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero in misura corrispondente al costo del servizio.

2. Le tariffe di cui al comma 1, possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutiche all'iscrizione al Registro delle varietà di cui all'articolo 9.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 18, 27 comma 10, 29 comma 4, 32, comma 8, 35, comma 7, 38, comma 3, 52, comma 8, 57, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 4, 70, comma 4, 75, comma 5, 76, comma 5, 77, comma 5, 78, comma 5 e 79, comma 9, nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 31, comma 5, e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 83.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 84.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della

normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione medesima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa sementiera prima dell'entrata in vigore del presente decreto purché non in contrasto con lo stesso.

Art. 85.

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui all'articolo 2, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Art. 86.

Norme transitorie

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili con il presente decreto.

2. Il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 19.

Art. 87.

Abrogazioni

1. Dalla data in cui acquistano efficacia le norme del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 25 novembre 1971, n. 1096 ad eccezione degli articoli 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-bis e 37, commi 1 e 3;

b) decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

c) decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, ad eccezione degli articoli 8-bis, comma 3, 15, commi ottavo e nono, e 17, comma terzo;

d) legge 20 aprile 1976, n. 195;

e) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ad eccezione dell'articolo 1, commi 3, 4 e 7;

f) decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308;

g) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;

h) decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149;

i) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267;

l) decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148;

m) decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1993;

n) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2011;

o) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.287 del 10 dicembre 2012.

Allegato I [MI](#)

(art. 4)

Elenco delle specie oggetto del presente decreto

I – COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

Nome botanico

Nome volgare

BARBABIETOLE:

Beta vulgaris L.

Barbabietola da zucchero e da foraggio

CEREALI:

Avena sativa L. (compresa *Avena byzantina* K. Kock.)

Avena comune e avena bizantina

Avena nuda L.

Avena nuda

Avena strigosa Schreb.

Avena forestiera

Fagopyrum esculentum Moench

Grano saraceno

Hordeum vulgare L.

Orzo

Oryza sativa L.

Riso

Panicum miliaceum L.

Miglio

Phalaris canariensis L.

Scagliola

Secale cereale L.

Segale

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor*

Sorgo

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor* x *Sorghum bicolor*

Ibridi risultanti

(L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse

dall'incrocio di *Sorghum*

bicolor (L.) Moench subsp.

bicolor e *Sorghum bicolor*

(L.) Moench subsp.

drummondii (Steud.) de

Wet ex Davidse Erba

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse

sudanese

x*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall'incrocio

tra una specie del genere

Triticum e una specie del

genere *Secale*

Setaria italica (L.) Beauv.

Panico

Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*

Frumento

tenero *Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren

Frumento duro

Triticum aestivum L. subsp. *spelta* (L.) Thell

Spelta

Nome botanico

Triticum spp. x *Secale cereale*
Triticum turgidum L.
Zea mays L. (partim)

Nome volgare

Triticale
Frumento turgido
Granoturco, Mais [escluso
il granturco da scoppio
(pop corn) e Mais
zuccherino]

FORAGGERE:

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Agropyron desertorum (Fisch.) Schult.
Agropyron trachycaulum (Lk.) Malte
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis palustris Huds.
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.
Biserrula pelecinus L.
Brassica campestris L. spp. *rapa* (L.) Thell. (= Br. Rapa L.)
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Reichb.
foraggio *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* DC Alef var. *medullosa* +
var. *viridis*.
Bromus arvensis L.
Bromus catharticus Vahl
Bromus erectus Ruds.
Bromus inermis Leyss.
Bromus sitchensis Trin.
Cajanus cajan (L.) Milisp.
Coronilla varia L.
Cynodon dactylon (L.) Pers
Cynosorus cristatus L.
Dactylis glomerata L.

Agropiro crestato
Agropiro dei deserti
Agropiro tenue
Agrostide canina
Agrostide tenue
Agrostide gigante e bianca
Agrostide palustre
Agrostide stolonifera
Coda di volpe
Paleo odoroso
Antillide
Avena altissima
Biserrula
Rapa da foraggio
Navone da
Cavolo da foraggio
Bromo arvense
Bromo
Bromo eretto
Bromo inerme
Bromo dell'Alaska
Pisello del tropico
Coronilla
Erba capriola
Coda di cane
Erba mazzolina, Dattile

<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv.	Aira cespitosa
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Aira flessuosa
<i>Dolichos lablab</i> L. (= <i>Lablab vulgaris</i> Savi)	Fagiolo d'Egitto
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. <i>frumentacea</i> Wight	Miglio giapponese
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrader.) Ness curvula	Eragrostide
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca arundinacea
<i>Festuca filiformis</i> Pourr	Festuca a foglie capillari
<i>Festuca ovina</i> L. <i>duriuscula</i> (L.) Koch.	Festuca duriuscula
<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>capillata</i> (Lam.) Hack. (= <i>Festuca tenuifolia</i> Sibth.)	Festuca capillata
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina
<i>Festuca pratensis</i> Hudson	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>commutata</i> Gaud. (= <i>F. fallax</i>) Thuill.)	Festuca
<i>commutata Festuca rubra</i> L. var. <i>heterophylla</i> (Lam.) Mutel	Festuca eterofilla
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa
<i>xFestulolium</i> Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack	Festuca indurita
<i>Galega orientalis</i> Lam.	Galega foraggera
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sulla
<i>Holcus lanatus</i> L.	Erba bambagiona
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchia/moco
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
<i>Lolium perenne</i> L.	Loietto perenne o Loietto inglese
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	Loglio ibrido
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino
<i>Lotus uliginosus</i> Schk.	Ginestrino palustre
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
<i>Medicago littoralis</i> Rode ex Loisel	Erba medica litorale

<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller	Erba medica scudata
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
<i>Melilotus alba</i> Med.	Meliloto bianco
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Meliloto giallo
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Uccellina comune
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradella
<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.	Miglio perlato o pennisetto
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth	Facelia
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Erba di Harding, Phalaris
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Falaride arundinacea
<i>Phalaris stenoptera</i> Hack.	Falaride tuberosa
<i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) Wight	Fagiolo Azuki
<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.	Fagiolo aureo
<i>Phaseolus mungo</i> L.	Fagiolo mungo
<i>Phleum bertolonii</i> DC	Fleolo bulboso
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo, coda di topo
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanciuola
<i>Poa annua</i> L.	Poa annua
<i>Poa bulbosa</i> L.	Poa bulbosa
<i>Poa compressa</i> L.	Poa compressa
<i>Poa nemoralis</i> L.	Fienarola dei boschi
<i>Poa palustris</i> L.	Fienarola delle paludi
<i>Poa pratensis</i> L.	Erba fienarola dei boschi
<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero
<i>Sorghum almum</i> Parodi	Sorgo almo

<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgagna
<i>Sorghum sudanense</i> (Pieper) Stapf.	Sorgo gentile
<i>Sorghum vulgare</i> Pers.	Sorgo da granella e zuccherino
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squarroso
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trifoglio campestre
<i>Trifolium dubium</i> Sibth	Trifoglio filiforme
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trifoglio fragifero
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	Trifoglio glandulifero
<i>Trifolium hirtum</i> L.	Trifoglio irto
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Trifoglio di Micheli
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense (violetto)
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco
<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>giganteum</i> Lagr. – Fos.	Trifoglio ladino
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trifoglio persiano
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squarroso
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Trifoglio vescicoloso
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Fieno greco
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Avena bionda
<i>Vicia angustifolia</i> Reichb.	Veccia angustifolia
<i>Vicia benghalensis</i> L.	Veccia del Bengala
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Vecciolo
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Favino
<i>Vicia faba</i> L. var. <i>equina</i> Pers.	Favetta, Fava cavallina
<i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> (Peters) Bull	Favino
<i>Vicia narbonensis</i> L.	Veccia di Narbona
<i>Vicia pannonica</i> Crantz.	Veccia d'Ungheria
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune
<i>Vicia villosa</i> Roth.	Veccia vellutata
<i>Vigna sinensis</i> (L.) Savi	Vigna cinese

OLEAGINOSE E DA FIBRA:

<i>Arachis hypogea</i> L.	Arachide
<i>Brassica juncea</i> L. Czern	Senape bruna
<i>Brassica napus</i> L. (Partim)	Colza
<i>Brassica nigra</i> (L. W. D. J. Koch)	Senape nera
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone
<i>Camelina sativa</i> L.	Camelina
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Chartamus tinctorius</i> L.	Canapa Cartamo
<i>Carum carvi</i> L.	Cumino
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Soia
<i>Gossypium barbadense</i> L.	Cotone barbadense
<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Cotone irsuto
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Hibiscus cannabinus</i> L.	Ibisco
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino tessile, lino oleaginoso
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero domestico
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero
<i>Ricinus communis</i> L.	Ricino
<i>Sesamum indicum</i> L. (= orientale)	Sesamo
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca

ALTRE:

<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchiella
<i>Lathyrus sativus</i> L.	Cicerchia
<i>Lespedeza hedysaroides</i> (Pall.) Kitagawa [=L. <i>cineata</i> (Dum.) Don]	
<i>Lespedeza sericea</i> o perenne	
<i>Lespedeza stipulacea</i> Maxim	Lespedeza della Corea
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabacco
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimpinella
<i>Sorghum vulgare</i> Pers. var. <i>tecnicum</i> (Koern) Jav.	Saggina da scope

Allegato II [M1](#)

(art.4)

Elenco delle specie per le quali l'istituzione dei registri di varietà è obbligatoria

A. Specie agrarie le cui sementi non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie

«di base» o «certificate» e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1) Cereali

<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>Avena byzantina</i> K. Kock)	Avena comune e avena bizantina
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Avena forestiera
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Scagliola
<i>Secale cereale</i> L.	Segale
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorgo
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse (*)	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> e <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Frumento tenero
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Frumento duro
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.	Spelta
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop corn) e il mais zuccherino

(*) Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

2)Barbabietole

Beta vulgaris L.

Barbabietole da zucchero e da foraggio

3)Patata

Solanum tuberosum L.

Patata

4)Foraggiere

Agrostis canina L.

Agrostide canina

Agrostis gigantea Roth

Agrostide bianca

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

Alopecurus pratensis L.

Coda di volpe

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Avena altissima

Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rehb. Navone

Brassica oleracea L. con var. *acephala* (DC) Cavolo da foraggio

Alef. var. *medullosa* Thell.+ var. *viridis* L

Bromus catharticus Vahl

Bromo catartico

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell'Alaska

Dactylis glomerata L.

Erba mazzolina (Dattile)

Festuca arundinacea Schreber

Festuca arundinacea

Festuca filiformis Pourr

Festuca a foglie capillari

Festuca ovina L.

Festuca ovina

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

Festuca rubra L.

Festuca rossa

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack

Festuca indurita

xFestulolium Asch. & Graebn

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del

Lolium multiflorum Lam

Loglio d'Italia compreso il loglio westervoldico

Lolium perenne L.

Loglio perenne o loietto inglese

Lolium x hybridum Hausskn

Loglio ibrido

Biserrula pelecinus L.

Biserrula

Galega orientalis Lam.

Galega

Lathyrus cicera L.

Cicerchia/moco

Lotus corniculatus L.

Ginestrino

Lupinus albus L.

Lupino bianco

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

Medicago doliata Carmign.

Erba medica aculeata

Medicago italica (Mill.) Fiori

Erba medica attorcigliata

Medicago littoralis Rode ex Loislet

Erba medica litorale

Medicago sativa L.

Erba medica

Medicago x varia T. Martyn Sand

Erba medica ibrida

<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller	Erba medica scudata
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth	Facelia
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanciuola
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Uccellina comune
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradella
<i>Pisum sativum</i> (partim)	Pisello da foraggio
<i>Poa nemoralis</i> L.	Poa dei boschi
<i>Poa palustris</i> L.	Fienarola delle paludi
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati
<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trifoglio fragola
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	Trifoglio glandulifero
<i>Trifolium hirtum</i> L.	Trifoglio irto
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Trifoglio di Micheli
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trifoglio persico
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squarroso
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Trifoglio vescicoloso
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Avena bionda
<i>Vicia benghalensis</i> L.	Veccia del Bengala
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Favino
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune
<i>Vicia villosa</i> Roth	Veccia vellutata e di Narbonne

5) Oleaginose e da fibra

<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Senape bruna
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone

<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo
<i>Carum carvi</i> L.	Cumino
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Soia
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino oleaginoso, lino tessile
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero domestico
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca

B. Specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra le cui sementi possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria “commerciale” e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1. Foraggere

a) Poaceae (Gramineae)

<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Erba capriola
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Erba di Harding
<i>Poa annua</i> L.	Poa annua

b) Fabaceae (Leguminosae)

<i>Biserrula pelecinus</i> L.	Biserrula
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sulla
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchia/moco
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
<i>Medicago littoralis</i> Rode ex Loiselet	Erba medica litorale
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller	Erba medica scudata
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Uccellina comune
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradella
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trifoglio fragola
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	Trifoglio glandulifero
<i>Trifolium hirtum</i> L.	Trifoglio irto
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Trifoglio di Micheli
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squaroso
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Trifoglio vescicoloso
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Fieno greco
<i>Vicia banghalensis</i> L.	Veccia del Bengala
<i>Vicia pannonica</i> Crantz.	Veccia pannonica

c) Altre specie

Plantago lanceolata L.

Piantaggine lanciuola

2. Oleaginose e da fibra

Arachis hipogea L.

Arachide

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Senape nera

C. Specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro

Allium cepa L.

- gruppo *cepa*

- gruppo *aggregatum*

cipolla, anche di tipo lungo (*echalion*)
scalogno

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Allium schoenoprasum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

cipolletta – tutte le varietà
porro – tutte le varietà
aglio – tutte le varietà
erba cipollina – tutte le varietà
cerfoglio – tutte le varietà

Apium graveolens L.

- gruppo sedano

- gruppo sedano rapa

Asparagus officinalis L.

asparago – tutte le varietà

Beta vulgaris L.

- gruppo barbabietola rossa

- gruppo bietola da foglia bietola

compresa la Cheltenham beet
bianca o bietola da costa

Brassica oleracea L.

- gruppo cavolo laciniato

- gruppo cavolfiore

- gruppo capitata

- gruppo cavoletto di Bruxelles

- gruppo cavolo rapa

- gruppo cavolo verza

- gruppo broccolo

- gruppo cavolo palmizio

- gruppo tronchuda

cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio
bianco

tipo calabrese e tipo a getti

cavolo portoghese

Brassica rapa L.

- gruppo cavolo cinese

- gruppo rapa

Capsicum annuum L. peperoncino rosso o peperone – tutte le varietà

Cichorium endivia L. indivia – tutte le varietà

<i>Cichorium intybus</i> L. - gruppo cicoria di tipo Witloof - gruppo cicoria da foglia - gruppo cicoria industriale	cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano radici
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum et Nakai <i>Cucumis melo</i> L. <i>Cucumis sativus</i> L. - gruppo cetriolo - gruppo cetriolino	cocomero – tutte le varietà melone – tutte le varietà
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne <i>Cucurbita pepo</i> L.	zucca – tutte le varietà zucca, comprese la zucca comune e la zucchini patisson mature, o zucchini, compresa la zucchini patisson immatura – tutte le varietà
<i>Cynara cardunculus</i> L. - gruppo carciofo - gruppo cardo <i>Daucus carota</i> L.	carota e carota da foraggio – tutte le varietà Finocchio
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. - gruppo azoricum	
<i>Lactuca sativa</i> L. <i>Solanum lycopersicum</i> L. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill. - gruppo prezzemolo da foglia - gruppo prezzemolo da radici	lattuga – tutte le varietà pomodoro – tutte le varietà
<i>Phaseolus coccineus</i> L. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. - gruppo fagiolo nano - gruppo fagiolo rampicante	fagiolo di Spagna – tutte le varietà
<i>Pisum sativum</i> L. - gruppo pisello rotondo - gruppo pisello rugoso - gruppo pisello dolce	
<i>Raphanus sativus</i> L. - gruppo ravanella - gruppo ramolaccio	
<i>Rheum rhabarbarum</i> L. <i>Scorzonera hispanica</i> L. <i>Solanum melongena</i> L. <i>Spinacia oleracea</i> L. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Lattier. <i>Vicia faba</i> L. <i>Zea mays</i> L.	rabarbaro – tutte le varietà scorzonera – tutte le varietà melanzana – tutte le varietà spinacio – tutte le varietà valerianella o lattughella – tutte le varietà fava – tutte le varietà

- gruppo mais dolce
 - gruppo mais da pop corn
- tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati

Allegato III
(art. 7)

Elenco delle specie di piante agrarie e ortive per le quali l'istituzione dei registri di varietà è volontaria

A. Specie agrarie

Nome botanico	Nome volgare
<i>Triticum monococcum</i> L.	Farro piccolo
<i>Triticum dicoccon</i> Schrank	Farro dicocco
<i>Brassica carinata</i> A. Braun	Brassica carinata
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabacco
<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) Á. Löve	Grano turanico
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Loglio rigido

B. Specie ortive

Nome botanico	Nome volgare
<i>Glycine max</i> (L.) Merr. (partim)	Soia da consumo fresco (tipologia “edamame”)
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Basilico
<i>Lens culinaris</i> Medik.	Lenticchia
<i>Cicer arietinum</i> L.	Cece

Allegato IV
(art. 3)

Definizione del peso massimo di un lotto, di un campione minimo di prelevamento da un lotto e del campione per la determinazione del numero dei semi.

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI
1	2	3	4
A) Cereali M1			
<i>Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale</i>	30	1.000	500
<i>Phalaris canariensis</i>	10	400	200
<i>Oryza sativa</i>	30	1.000	500
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> ;	30	900	900
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse;	10	250	250
Ibridi di <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse;	30	300	300
<i>Zea mays</i> sementi di base di linee "inbred"	40	250	250
<i>Zea mays</i> sementi di base diverse dalle linee "inbred"	40	1.000	1.000
Altre specie	30	1.000	500
B) Foraggiere			
1. Poaceae (Gramineae)*			
<i>Agrostis canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
<i>Cynodon dactylon</i>	10	50	5
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca filiformis</i>	10	100	30
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i>	10	100	30
<i>xFestulolium</i>	10	200	60

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevare da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI
1	2	3	4
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium x hybridum</i>	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i>	10	100	50
<i>Phleum nodosum</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa femoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
2. Fabaceae (Leguminosae)			
<i>Biserrula pelecinus</i>	10	30	3
<i>Galega ortientalis</i>	10	250	200
<i>Hedysarum coronarium</i> L.			
- frutto	10	1.000	300
- seme	10	400	120
<i>Lathyrus cicera</i>	25	1.000	140
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	30	1.000	1.000
<i>Lupinus angustifolius</i>	30	1.000	1.000
<i>Lupinus luteus</i>	30	1.000	1.000
<i>Medicago doliata</i>	10	100	10
<i>Medicago italica</i>	10	100	10
<i>Medicago littoralis</i>	10	70	7
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago murex</i>	10	50	5
<i>Medicago polymorpha</i>	10	70	7
<i>Medicago rugosa</i>	10	180	18
<i>Medicago scutellata</i>	10	400	40
<i>Medicago truncatula</i>	10	100	10
<i>Medicago x varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis vicifolia</i>			
- frutto	10	600	600
- seme	10	400	400
<i>Ornithopus compressus</i>	10	120	12
<i>Ornithopus sativus</i>	10	90	9
<i>Pisum sativum</i>	30	1.000	1.000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium fragiferum</i>	10	40	4
<i>Trifolium glanduliferum</i>	10	20	2
<i>Trifolium hirtum</i>	10	70	7
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80

<i>Trifolium isthmocarpum</i>	10	100	3
<i>Trifolium michelianum</i>	10	25	2
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trifolium squarrosum</i>	10	150	15
<i>Trifolium subterraneum</i>	10	250	25
<i>Trifolium vesiculosum</i>	10	100	3
<i>Trigonella foenum graecum</i>	10	500	450
<i>Vicia banghalensis</i>	20	1.000	120
<i>Vicia faba</i>	30	1.000	1.000
<i>Vicia narbonensis</i>	30	1.000	1.000
<i>Vicia pannonica</i>	30	1.000	1.000
<i>Vicia sativa</i>	30	1.000	1.000
<i>Vicia villosa</i>	30	1.000	1.000
3. Altre specie			
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	10	200	100
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	10	300	40
<i>Plantago lanceolata</i>	5	20	2
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	10	300	300
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	20	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

(*) Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri.

C) Barbabietola da zucchero e da foraggio:

- peso massimo del lotto (tonnellate) 20
- peso minimo del campione (grammi) 500

D) Tuberi seme di patata

- peso massimo del lotto (tonnellate) 100

Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione e il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

E) Piante oleaginose e da fibra

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI (grammi)
1	2	3	4
<i>Arachis hypogea</i>	30	1.000	1.000
<i>Brassica juncea</i>	10	100	40
<i>Brassica napus</i>	10	200	100
<i>Brassica nigra</i>	10	100	40
<i>Brassica rapa</i>	10	200	70
<i>Cannabis sativa</i>	10	600	600
<i>Carthamus tinctorius</i>	25	900	900

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevare da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato VI (grammi)
<i>Carum carvi</i>	10	200	80
<i>Glycine max</i>	30	1.000	1.000
<i>Gossypium</i> spp.	25	1.000	1.000
<i>Helianthus annuus</i>	25	1.000	1.000
<i>Linum usitatissimum</i>	10	300	150
<i>Papaver somniferum</i>	10	50	10
<i>Sinapis alba</i>	10	400	200
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	25	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

F) Piante ortive

1. peso massimo del lotto (tonnellate):

- sementi di *Phaseolus coccineus*, *Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum*, *Vicia faba* 30
- sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di *Phaseolus coccineus*, *Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum*, *Vicia faba* 20
- sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano 10

2. peso minimo del campione (grammi)

<i>Allium cepa</i> L.	25
<i>Allium fistulosum</i> L.	15
<i>Allium porrum</i> L.	20
<i>Allium sativum</i> L.	20
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	15
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	20
<i>Apium graveolens</i> L.	5
<i>Asparagus officinalis</i> L.	100
<i>Beta vulgaris</i> L.	100
<i>Brassica oleracea</i> L.	25
<i>Brassica rapa</i> L.	20
<i>Capsicum annuum</i> L.	40
<i>Cichorium endivia</i> L.	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (cicoria industriale)	50
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum et Nakai	250
<i>Cucumis melo</i> L.	100
<i>Cucumis sativus</i> L.	25
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	250

<i>Cucurbita pepo</i> L.	150
<i>Cynara cardunculus</i> L.	50
<i>Daucus carota</i> L.	10
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	25
<i>Lactuca sativa</i> L.	10
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A.W. Hill.	10
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	1.00
	0
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	700
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	500
<i>Raphanus sativus</i> L.	50
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	135
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	30
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	20
<i>Solanum melongena</i> L.	20
<i>Spinacia oleracea</i> L.	75
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Latter.	20
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	1.00
	0
<i>Zea mays</i> L. (partim)	1.00
	0

Per le varietà ibride F1 delle specie succitate il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia, il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi. Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simile.

G) Per le specie riportate in **A), B), C), E) ed F)** il peso di un lotto non può eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

H) Altre specie erbacee

- 1) per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:
 - peso massimo del lotto (tonnellate) 20
 - peso minimo del campione (grammi) 500
- 2) per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:
 - peso massimo del lotto (tonnellate) 10
 - peso minimo del campione (grammi) 300

I) Specie arboree e arbustive:

- 1) peso massimo del lotto (tonnellate):
 - per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo 5
 - per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo 1

Il peso del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

J) Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili (esclusi i tuberi-seme di patate):

- nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

Allegato V
(art. 5)

Piccoli imballaggi

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero di pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rivestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così determinati:

A) Cereali:

i piccoli imballaggi non devono superare i 25 kg di peso; per il mais il peso non deve essere superiore a 10 kg;

B) Foraggiere:

a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggiere, denominati «piccoli imballaggi CE A» non devono superare il peso di 2 kg;

b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imballaggi CE B» non devono superare il peso di 10 kg;

c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 4, non devono superare i 10 kg di peso;

C) Barbabietole:

i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CE»:

a) per le sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;

b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso;

D) Piante oleaginose e da fibra:

i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5.

E) Ortive:

i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di 0,5 kg per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane; di 100 g per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i 100 g;

F) Sementi di piante agrarie, arboree e arbustive:

i piccoli imballaggi non devono superare il peso i 5 kg.

G) Tuberi-seme di patata:

i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di 10 kg;

H) Organi riproduttivi di piante ortive:

i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20.

Allegato VI
(art. 4)
Condizioni che devono soddisfare le sementi

I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

A) Barbabietole

1. Le sementi devono presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.
 2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
 3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:
- a)

Specie	Purezza minima specifica (1) (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Tenore massimo di umidità (1) (% in peso)
1	2	3	4
a) Barbabietole da zucchero			
- sementi monogermi:	97	80	15
- sementi di precisione:	97	75	15
- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85:	97	73	15
- altre sementi:	97	68	15
b) Barbabietole da foraggio:			
- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85,			
sementi monogermi, sementi di precisione	97	73	15
- altre sementi	97	68	15
La percentuale in peso di sementi di altre piante non deve superare lo 0,3.			

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento e altri additivi solidi.

- b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione: aa) sementi monogermi:
almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.
La percentuale in glomeruli che porta tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
- bb) sementi di precisione di barbabietole da zucchero:
almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula.
La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
- cc) sementi di precisione di barbabietole da foraggio:
per le varietà la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
- dd) per le sementi della categoria "sementi di base", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0 %. Per le sementi della categoria "sementi certificate", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5%. Per quanto

concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.

c) Altre condizioni speciali:

gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure dell'Unione non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5%.

4. La durata di efficacia della germinabilità dichiarata è stabilita come segue:

- a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23.

B) Cereali

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.

In particolare, le sementi delle specie sottoelencate devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni seguenti:

A. [M1](#) *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum subsp. aestivum*, *Triticum turgidum subsp. durum*, *Triticum aestivum subsp. spelta*, esclusi i rispettivi ibridi, comunque diverso dagli ibridi, la purezza minima varietale deve essere:

Categoria	Purezza varietale minima (%)
Sementi di base	99,9
Sementi certificate, 1° riproduzione	99,7
Sementi certificate, 2° riproduzione	99,0

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite dall'allegato IX.

B. Varietà di *xTriticosecale* ad autofecondazione esclusi gli ibridi

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate, 1° riproduzione	99,0
Sementi certificate, 2° riproduzione	98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato IX.

C. [M3](#)Ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum* e *xTriticosecale* ad autofecondazione.

La purezza minima varietale delle sementi della categoria “sementi certificate” è del 90 per cento.

Nel caso di sementi di *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta* e *Triticum turgidum* subsp. *durum* prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale è dell'85 per cento. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2 per cento.

La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.

Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorità per la certificazione comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i risultati dell'anno precedente relativi alla quantità di sementi ibride prodotte di *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta* e *Triticum turgidum* subsp. *durum* nonché la percentuale di lotti di sementi respinti a causa di parametri qualitativi insufficienti, i risultati dei controlli ufficiali a posteriori e qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030.

D. *Sorghum* spp. e *Zea mays*.

Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

- o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschiosterile e, dall'altra, di un componente femminile maschiofertile;
- o coltivando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschiofertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX.

E. [M3](#)Ibridi di *Secale cereale*, e ibridi CSM di *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Triticum turgidum* subsp. *durum* prodotti mediante CMS.

Le sementi possono essere definite come "sementi certificate" soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come “sementi certificate”. Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base rispondono, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite per le sementi di base in materia di identità e purezza.

Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A – Tabella

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di <i>Oryza sativa</i> in un campione di peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di <i>Oryza sativa</i>	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> <i>Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Agrostemma githago</i>	<i>Panicum</i> spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Avena sativa</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> , <i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> , <i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> :									
sementi di base	85	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1 ^a e 2 ^a generazione	85 (d)	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Avena nuda</i>									
sementi di base	75	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1 ^a e 2 ^a generazione	75 (d)	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Oryza sativa</i> :									
sementi di base	85	98	4	1	-	-	-	-	1
sementi certificate di 1 ^a generazione	85	98	4	3	-	-	-	-	3
sementi certificate di 2 ^a generazione	85	98	10	5	-	-	-	-	3
<i>Secale cereale</i> :									
sementi di base	85	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate	85	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Phalaris canariensis</i> :									
sementi di base	75	98	4	-	1 (b)	-	0 (c)	-	-
sementi certificate	75	98	10	-	5	-	0 (c)	-	-
<i>Sorghum</i> spp.	80	98	0	-	-	-	-	-	-
<i>xTriticosecale</i> :									
sementi di base	80	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1 ^a e 2 ^a generazione	80	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Zea mays</i>	90	98	0	-	-	-	-	-	-
<i>Avena bizantina</i>	85	98	10	-	7	-	0 (c)	-	-
<i>Fagopyrum esculentum</i>	80	95	-	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Panicum miliaceum</i>	85	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Setaria italica</i>	80	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Triticum turgidum</i>	85	98	10	-	-	-	0 (c)	-	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:

- il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10;
- un secondo seme non deve essere considerato come impurità qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali;
- la presenza di un seme di *Avena fatua*, *Avena sterilis* o *Lolium temulentum* in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;
- nel caso delle varietà di *Hordeum vulgare* (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75% delle sementi pure. L'etichetta ufficiale reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 75%".

C - Requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* da accertarsi a richiesta degli interessati la coltura è priva di *Avena fatua* al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformità alle disposizioni dell'allegato IX del presente decreto e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, è privo di *Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno kg 3 prelevato ufficialmente è privo di *Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale.

2. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Funghi				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Praticamente esente	Praticamente esente	Praticamente esente

3. La presenza di corpi fungini sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Cereali, esclusi gli ibridi di <i>Secale cereale</i> :	
Categoria	
— sementi di base	1
— sementi certificate	3
Ibridi di <i>Secale cereale</i> :	
— sementi di base	1
— sementi certificate	4(*)

(*) La presenza di cinque corpi fungini, quali sclerozi o frammenti di sclerozi o ergot, in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro corpi fungini.

4. Il tenore massimo di umidità non deve superare il 13% in peso delle sementi di *Zea mays* ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.

5. La durata di efficacia della germinabilità dichiarata, è stabilita come segue:

a) in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mais per il quale la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12;

b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) Foraggiere

I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni. La purezza minima varietale deve essere pari a:

- *Poa pratensis* (varietà apomittiche), *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala*: 98%;
- *Pisum sativum* e *Vicia faba*:
 - sementi certificate di prima generazione: 99%;
 - sementi certificate di seconda generazione: 98%.
- *Trifolium subterraneum*, *Medicago* spp., eccetto *M. lupulina*, *M. sativa*, *M. x varia*:
 - per la produzione di sementi di base: 99,5%;
 - per la produzione di sementi certificate ai fini dell'ulteriore riproduzione: 98%;
 - per la produzione di sementi certificate: 95%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX lettera B) Foraggiere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusa la presenza di semi amari in varietà dolci di *Lupinus* spp.:

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							Avena fatua Avena sterilis	Cuscuta spp.	da Rumex acetosellae	
				Totale	Una specie singola	<u>ML</u> Elymus repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Graminae):														
Agrostis canina	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis capillaris	75(a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis gigantea	80 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis stolonifera	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Alopecurus pratensis	70 (a)	-	75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Arrhenatherum elatius	75 (a)	-	90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	5 (n)	-
Bromus catharticus	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Bromus sitchensis	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Cynodon dactylon	70 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2	-
Dactylis glomerata	80 (a)	-	90	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca arundinacea	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca filiformis	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca ovina	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca pratensis	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca rubra	75 (a)	-	90	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca trachyphylla	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
xFestulolium	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium multiflorum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium perenne	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium x hybridum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Phalaris acquatica	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5	-
Phleum nodosum	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Phleum pratense	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Poa annua	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Poa nemoralis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa palustris	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (%) del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (%) del seme puro)	Purezza minima specifica (%) in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							Avena fatua Avena sterilis	Cuscuta spp.	da Rumex acetosellae Rumex	
				Totale	Una specie singola	<u>ML</u> Elymus repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poa pratensis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa trivialis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Trisetum flavescens	70 (a)	-	75	3,0 (f)	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0 (h)	0(j)(k)	2 (n)	-
Fabaceae (Leguminosae):														
Biserrula pelecinus	70		98	0,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Galega orientalis	60 (a)(b)	40	97	2,0	1,5	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10 (n)	-
Hedysarum coronarium	75 (a)(b)	30	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (k)	5	-
Lathyrus cicera	80		95	1	0,5			0,3			0 (i)	0 (j)(k)	20	
Lotus corniculatus	75 (a)(b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Lupinus albus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus angustifolius	75 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus luteus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Medicago doliata	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago italica	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago littoralis	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago lupulina	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago murex	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago polymorpha	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago rugosa	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago sativa	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago scutellata	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							Avena fatua Avena sterilis	Cuscuta spp. da Rumex acetosellae Rumex		
				Totale	Una specie singola	<u>ML</u> Elymus repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Medicago truncatula	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Medicago x varia	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Onobrychis viciifolia	75 (a)(b)	20	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5	-
Ornithopus compressus	75		90	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Ornithopus sativus	75		90	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Pisum sativum	80 (a)	-	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5 (n)	-
Trifolium alexandrinum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium fragiferum	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium glanduliferum	70 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium hirtum	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium hybridum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium incarnatum	75 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium isthmocarpum	70		98	1,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium michelianum	75 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
Trifolium pratense	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium repens	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium resupinatum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium squarrosum	75 (b)	20	97	1,5				0,3			0	0(l)(m)	10	
Trifolium subterraneum	80 (b)	40	97	0,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	<u>ML</u> <i>Elymus repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua</i> <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	da <i>Rumex acetosellae</i> <i>Rumex</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Trifolium vesiculosum</i>	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Trigonella foenum graecum</i>	80 (a)	-	95	1,0	0,5	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5	-
<i>Vicia benghalensis</i>	80 (b)	20	97 (e)	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Vicia faba</i>	80 (a)(b)	5	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5 (n)	-
<i>Vicia pannonica</i>	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
<i>Vicia sativa</i>	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
<i>Vicia villosa</i>	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
Altre specie														
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	80 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	-
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (<i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)	75 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	-
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	80 (a)	-	96	1,0	0,5	-	-	-	-	-	0	0(j)(k)	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	75		85	1,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Raphanus sativum</i> var. <i>oleiformis</i>	80 (a)	-	97	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0 (j)	5	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato:

- tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati;
- entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione;
- un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;

- d) un contenuto massimo pari all' 1% in peso di semi di *Trifolium pratense* non deve essere considerato come impurità;
- e) un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp. in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;
- f) la percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di *Poa* spp.;
- g) un contenuto massimo totale pari a 2 semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;
- h) la presenza di un seme di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un campione di peso doppio è esente da semi di queste specie;
- i) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis* può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12;
- l) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13;
- m) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp., in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
- n) il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato IV, colonna 4, per le specie corrispondenti;
- o) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
- p) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14;
- q) la percentuale in numero di semi di *Lupinus* spp. di colore diverso non deve superare:
 - in lupino amaro: 2%;
 - in *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro: 1%;
- r) la percentuale in numero di semi amari di *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro non deve superare il 2,5%.

3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

ORNQ o sintomica usati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità è stabilita come segue:

- a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto.

In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base:

1. Le sementi di *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* e delle varietà di *Poa pratensis* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minima varietale deve essere del 99,7 %.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX, B) Foraggiere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:

A - Tavola:

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)					
		Una singola specie	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elymus repen</i> ^{MI}	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Fabaceae</i> (<i>Leguminosae</i>):							
<i>Biserrula pelecinus</i>	0,3	20	5				
<i>Galega orientalis</i>	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
<i>Lathyrus cicera</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(g)(j)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
<i>Medicago doliata</i>	0,3	20	5			0 (e)	
<i>Medicago italica</i>	0,3	20	5			0 (e)	
<i>Medicago littoralis</i>	0,3	20	4			0 (e)	
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
<i>Medicago murex</i>	0,3	20	5			0 (e)	
<i>Medicago polymorpha</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago rugosa</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Medicago scutellata</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago truncatula</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago x varia</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Onobrychis viciifolia</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
<i>Ornithopus compressus</i>	0,3	20	5				
<i>Ornithopus sativus</i>	0,3	20	5				
<i>Pisum sativum</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium fragiferum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium glanduliferum</i>	0,3	20	5				

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)					
		Una singola specie	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elymus repens</i> ^{M1}	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Trifolium hirtum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	0,3	20	5				(j)
<i>Trifolium michelianum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium squarrosum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium subterraneum</i>	0,3	20	5				(j)
<i>Trifolium vesiculosum</i>	0,3	20	5				(j)
<i>Trigonella foenum graecum</i>	0,3	20	2			0 (d)	-
<i>Vicia benghalensis</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Vicia faba</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Altre specie:							
<i>Brassica napus</i> var. <i>Napobrassica</i>	0,3	20	2	-	-	-	(j)
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (acephala var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)	0,3	20	3	-	-	-	(j)
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0,3	20	-	-	-	-	-

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)					
		Una singola specie	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elymus repens</i> <u>MI</u>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Plantago lanceolata</i>	0,3	20	3				
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	0,3	20	2	-	-	-	-
Poaceae (Gramineae):							
<i>Agrostis canina</i>	0,3	20	1	1	1	-	(j)
<i>Agrostis capillaris</i>	0,3	20	1	1	1	-	(j)
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1	-	(j)
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1	-	(j)
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(i)(j)
<i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5	-	(j)
<i>Bromus sitchensis</i>	0,4	20	5	5	5	-	(j)
<i>Cynodon dactylon</i>	0,3	20 (a)	1	1	1	-	(j)
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca filiformis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca trachyphylla</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>xFestulolium</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Lolium x hybridum</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Phalaris aquatica</i>	0,3	20	2	5	5	-	(j)
<i>Phleum nodosum</i>	0,3	20	2	1	1	-	(j)
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1	-	(j)
<i>Poa annua</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Poa palustris</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20 (c)	1	1	1	-	(f)(j)

B - Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento alla tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A), del presente allegato:

- a) un contenuto massimo totale pari a 80 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurità;
 - b) la condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di *Poa* spp.; il contenuto massimo totale di semi di *Poa* spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 seme in un campione di 500 semi;
 - c) un contenuto massimo totale di 20 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurità;
 - d) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Melilotus* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
 - e) la presenza di 1 seme di *Melilotus* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di *Melilotus* spp.;
 - f) la condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 - g) la condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 - h) la condizione (e) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 - i) la condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 - j) le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano;
 - k) la percentuale in numero di semi amari di *Lupinus* spp. diverso da lupino amaro non deve superare 1%.
3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente all'articolo 25.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2, 3, 4 del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali:

1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1%;
2. in *Poa annua* un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
3. nelle specie di *Poa* spp. diverse da *Poa annua* un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
4. in *Hedysarum coronarium* un tenore massimo totale pari all'1% in peso di sementi di *Melilotus* spp. non deve essere considerato come impurità;
5. la condizione (d) stabilita per il *Lotus corniculatus* alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica;
6. per quanto riguarda le specie di *Lupinus* spp.:
 - a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso;
 - b) la percentuale numerica di semi di *Lupinus* spp. di altro colore non deve superare:
 - nel lupino amaro: 4%;
 - nei lupini diversi dal lupino amaro: 2%;
7. in *Vicia* spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* o di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;
8. in *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso.
9. Per *Lathyrus cicera* la purezza specifica minima è del 90% in peso. Un contenuto totale massimo del 5% in peso di semi di specie coltivate affini non è considerato come impurità.

IV. SEMENTI COMMERCIALI (specie non previste dall'allegato II sezione B)

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facoltà germinativa:

Specie	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	90	1	80	-
<i>Agropyron desertorum</i> (Fisch) Schultes	90	1	80	-
<i>Agropyron trachycaulum</i> (LK) Malte	90	1	80	-
<i>Agrostis palustris</i> Hudson	90	1	75	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	75	1,5	70	-
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	95	0,5	80	-
<i>Bromus arvensis</i> L.	90	1,5	80	-
<i>Bromus erectus</i> Hudson	90	1,5	80	-
<i>Bromus inermis</i> Leyss	90	1,5	80	-
<i>Cajanus caian</i> (L.) Millsp.	98	0,1	80	-
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	95	1	80	-
<i>Coronilla varia</i> L.	95	0,5	80	-
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv.	75	1,5	70	-
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	75	1,5	70	-
<i>Dolichos lablab</i> L. (= <i>Lablab vulgaris</i> Savi)	98	0,1	85	-
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. <i>frumentacea</i> Wight	97	1,5	80	-
<i>Eragrostis curvula</i> (Schard.) Nees	95	1	80	-
<i>Holcus lanatus</i> L.	75	1,5	70	-
<i>Lotus uliginosus</i> Schk.	95	0,8	75	-
<i>Melilotus alba</i> Med.	97	1	80	-
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	97	1	80	-
<i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) Wight	97	0,1	80	-
<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.	97	0,1	80	-
<i>Phaseolus mungo</i> L.	97	0,1	80	-
<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.	97	5	80	-
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	97	5	75	-
<i>Phalaris stenoptera</i> Haeck.	97	5	75	-
<i>Poa compressa</i> L.	85	1	75	-
<i>Sorghum almum</i> Parodi	97	4	75	-
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	97	4	75	-
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	97	0,5	80	-
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	97	0,5	80	-
<i>Vicia angustifolia</i> Reichb.	97	0,5	85	20
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	97	0,5	85	20
<i>Vigna sinensis</i> (L.) Savi	97	0,5	75	-

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.
4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.
5. La presenza di *Rumex crispus* L., *Rumex obtusifolius* L. non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.
6. Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta* spp.; tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza

se un secondo campione di 200 grammi è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta*.

7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare il 3%. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di *Poa*, la presenza di una percentuale del 3% di semi di altre specie di *Poa* non è considerata una impurezza.

8. In una specie di *Vicia*, una percentuale di semi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, e di specie coltivate affini, pari a 6% in totale, non è considerata impurezza.

9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) Oleaginose e da fibra

I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.
Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

Specie e categoria	Purezza minima varietale (%)
<i>Arachis hypogea</i> :	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,5
<i>Brassica napus</i> , diverse dagli ibridi e dalle varietà esclusivamente a uso foraggero, <i>Brassica rapa</i> , varietà diverse da quelle esclusivamente a uso foraggero:	
- sementi di base	99,9
- sementi certificate	99,7
<i>Brassica napus</i> spp., diverse dagli ibridi e dalle varietà esclusivamente a uso foraggero, <i>Brassica rapa</i> varietà esclusivamente a uso foraggero; <i>Helianthus annuus</i> , varietà diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti; <i>Sinapis alba</i> :	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,0
<i>Glycine max</i> :	
- sementi di base	99,5
- sementi certificate	99,0
<i>Linum usitatissimum</i> :	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate di 1° riproduzione	98,0
- sementi certificate di 2° e 3° riproduzione	97,5
<i>Papaver somniferum</i> :	
- sementi di base	99,0
- sementi certificate	98,0

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato IX - E) oleaginose e da fibra.

2. Per gli ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d):

- a) le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;
- b) la purezza varietale minima delle sementi è la seguente:
 - sementi di base, componente femminile 99,0%;
 - sementi di base, componente maschile 99,9%;
 - sementi certificate di varietà di colza invernale 90,0%;
 - sementi certificate di varietà di colza primaverile 85,0%.

- c) Lesementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, effettuato durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme di purezza varietale minima per le sementi di base soddisfano i requisiti definite alla lettera b).

Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici.

- d) le norme relative alla purezza varietale minima definita alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei.

3. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, lettera E) oleaginose e da fibra, punto 3, B), b) dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di *Helianthus annuus* sono stati impiegati un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschiosterili ed il genitore maschiofertile non deve superare il rapporto 2:1.

4. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di *Orobanchae* spp.:

A. Tabella

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato IV (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi di <i>Orobanchae</i>
		Purezza specifica Minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante totale (% in peso)	Altre specie di piante (a)	<i>Avena fatua Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Lolium remotum</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Arachis hypogea</i>	70	99	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
<i>Brassica</i> spp.:											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-	-	-
<i>Cannabis sativa</i>	75	98	-	30(b)	0	0(c)	-	-	-	-	(e)
<i>Carthamus tinctorius</i>	75	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	(e)
<i>Carum carvi</i>	70	97	-	25(b)	0	0(c)(d)	10	-	3	-	-
<i>Glycine max</i>	80	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
<i>Gossypium</i> spp.	80	98	-	15	0	0(c)	-	-	-	-	-
<i>Helianthus annuus</i>	85	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
<i>Linum usitatissimum</i> (tessile)	92	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
<i>Linum usitatissimum</i> (oleaginoso)	85	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
<i>Papaver somniferum</i>	80	98	-	25(b)	0	0(c)(d)	-	-	-	-	-
<i>Sinapis alba</i> :											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-	-	-

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato:

- il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11;
- la determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non è necessaria che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5;
- la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. non è necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
- la presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp;
- la semente deve essere esente da *Orobanchae* spp, tuttavia, un seme di *Orobanchae* in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurità se un secondo campione di 200 g è esente da *Orobanchae*.

5. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - lino	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.

<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - semi di lino	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>
<i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico) [1FUSAG] esclusi <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. silvestris (Lam.) Briggs	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (partim), <i>Helianthus annuus</i> L.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato IV, lettera E) Pianta oleaginosa e da fibra.

«Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» M6				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
Tobacco ringspot virus [TRSV00]	<i>Glycine max</i> (L) Merr.	0 %	0 %	0 %

6. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità è

stabilità come segue:

- a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. SEMENTI COMMERCIALI

1. Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, a eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. SEMENTI COMMERCIALI (specie non previste all'articolo 4)

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
<i>Camelia sativa</i>	80	97	0,5
<i>Hibiscus cannabinus</i>	75	95	0,5
<i>Ricinus communis</i>	80	98	0,1
<i>Sesamum indicum</i>	80	98	0,1

2. Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta* spp., tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* spp. in un campione di 100 g non è considerato come impurità, se un secondo campione di 200 g è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta* spp..

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 6 del presente allegato.

E) Altre

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)
<i>Lathyrus sativus</i> L.	98	0,1	85
<i>Lespedeza hedysaroides</i> (Pall)	97	0,5	80
<i>Kitagawa L. cuneata</i> (Dum) (Don)	97	0,5	80
<i>Lespedeza stipulacea</i> Maxim	97	0,5	80
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	99	0	80
<i>Sanguisorba minor</i> Scop	95	1	75
<i>Sorghum vulgare</i> Pers.var. <i>technicum</i> (Koern) Jav	98	4	75

1. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
2. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità è stabilita

come segue:

- in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta” di umidità (es. sacchi di juta, di cotone);
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi “a tenuta” di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II - COLTURE ERBACEE ORTIVE

I - SEMENTI DI BASE, CERTIFICATE E STANDARD

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

3. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

a) Tabella

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
<i>Allium cepa</i>	97	0,5	70
<i>Allium fistulosum</i>	97	0,5	65
<i>Allium porrum</i>	97	0,5	65
<i>Allium sativum</i>	97	0,5	65
<i>Allium schoenoprasum</i>	97	0,5	65
<i>Anthriscus cerefolium</i>	96	1	70
<i>Apium graveolens</i>	97	1	70
<i>Asparagus officinalis</i>	96	0,5	70
<i>Beta vulgaris</i> (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (glomeruli)
<i>Beta vulgaris</i> (diversa dalla Cheltenham beet)	97	0,5	70 (glomeruli)
<i>Brassica oleracea</i> (cavolfiore)	97	1	70
<i>Brassica oleracea</i> (diversa dal cavolfiore)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (cavolo cinese)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (rapa)	97	1	80
<i>Capsicum annum</i>	97	0,5	65

<i>Cichorium endivia</i>	95	1	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia)	95	1,5	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (cicoria industriale)	97	1	80
<i>Citrullus lanatus</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis melo</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis sativus</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita maxima</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita pepo</i>	98	0,1	75
<i>Cynara cardunculus</i>	96	0,5	65
<i>Daucus carota</i>	95	1	65
<i>Foeniculum vulgare</i>	96	1	70
<i>Lactuca sativa</i>	95	0,5	75
<i>Petroselinum crispum</i>	97	1	65
<i>Phaseolus coccineus</i>	98	0,1	80
<i>Phaseolus vulgaris</i>	98	0,1	75
<i>Pisum sativum</i> (partim)	98	0,1	80
<i>Raphanus sativus</i>	97	1	70
<i>Rheum rhabarbarum</i>	97	0,5	70
<i>Scorzonera hispanica</i>	95	1	70
<i>Solanum lycopersicum</i>	97	0,5	75
<i>Solanum melongena</i>	96	0,5	65
<i>Spinacia oleracea</i>	97	1	75
<i>Valerianella locusta</i>	95	1	65
<i>Vicia faba</i> (partim)	98	0,1	80
<i>Zea mays</i> (partim)	98	0,1	85

b) Altre norme o condizioni: nel caso delle varietà di *Zea mays* (mais dolce – tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta nei semi puri all'80%. L'etichetta ufficiale o l'etichetta del produttore, secondo il caso, reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 80%".

c) La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle sementi di ortaggi non supera, almeno all'ispezione visiva, le rispettive soglie specificate nella tabella seguente:

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %

<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutić 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomicausati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %

Nematodi

ORNQ o sintomicausati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomicausati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
M6 Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	<i>Capsicum annuum</i> L., escluse le sementi appartenenti a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV <i>Solanum lycopersicum</i> L. e suoi ibridi	0 %

4. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:

- a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato VII, sezione I, lettera F):
 - fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta di cotone, ecc.), a eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità è prolungata fino a 9 mesi;
 - fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
- b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della

campagna indicata sul cartellino del fornitore di cui all'allegato VII, sezione IV:

- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della conformità della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. - SEMENTI MERCANTILI ORTIVE (specie non previste dall'allegato II, sezione C).

1. Le condizioni di cui al punto 3, lettera c) della precedente sezione I, si applicano alle sementi mercantili ortive.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
<i>Anethum graveolens</i> L.	75	95	1,5
<i>Angelica arcangelica</i> L.	60	90	1,0
<i>Atriplex hortensis</i> L.	60	95	0,1
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Aschess.	75	97	0,2
<i>Borrigo officinalis</i> L.	80	96	1,0
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Reichb.	80	98	0,5
<i>Capparis spinosa</i> L.	50	95	0,5
<i>Cicer arietinum</i> L.	80	98	0,1
<i>Coriandrum sativum</i> L.	80	96	0,5
<i>Cucurbita moschata</i> (Duch.) Duch. ex Poir	80	98	0,1
<i>Cuminum cyminum</i> L.	65	95	1,0
<i>Eruca sativa</i> Mill.	85	97	1,0
<i>Fragaria vesca</i> L.	75	95	0,2
<i>Hibiscus esculentus</i> L.	75	95	0,5
<i>Humulus lupulus</i> L.	60	90	0,1
<i>Lagenaria siceraria</i> (mol.) Standl. (=L. vulgaris Ser.)	80	98	0,1
<i>Lavandula spica</i> L.	50	95	0,1
<i>Lens culinaris</i> Med.	85	98	0,5
<i>Lepidium sativum</i> L.	85	97	0,2
<i>Majorana hortensis</i> Moench.	75	95	0,2
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	70	70	0,2
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	80	95	0,2
<i>Ocimum basilicum</i> L.	65	97	0,5
<i>Pastinaca sativa</i> L.	75	90	1,5
<i>Phaseolus lunatus</i> L.	80	98	0,1
<i>Physalis alkekengi</i> L.	85	97	0,5
<i>Pimpinella anisum</i> L.	75	95	1,0
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	50	95	1,0

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
<i>Rumex acetosa</i> L.	80	95	0,5
<i>Ruta graveolens</i> L.	80	97	1,0
<i>Salsola soda</i> L.	65	90	1,5
<i>Salvia officinalis</i> L.	75	97	0,5
<i>Satureja hortensis</i> L.	75	97	0,5
<i>Tetragonia expansa</i> Thumb.	75	97	1,0
<i>Thymus vulgaris</i> L.	50	95	0,5
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	75	95	1,0
<i>Valeriana officinalis</i> L.	75	95	1,0
<i>Vigna sesquipedalis</i> (L.) Furwirth	80	98	0,1

3. La durata di efficacia della germinabilità dichiarata è stabilita come segue:

- in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.) a eccezione delle brassiche e dei legumi per i quali la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 9;
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

1. PATATE (*Solanum tuberosum* L.)

A. Lotti di tuberi-seme di patate pre-base

1. I lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:

- i) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
- ii) la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa;
- iii) la percentuale numerica di patate con difetti esterni, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa;
- iv) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su più di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa;
- v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
- vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti in merito alla presenza di ORNQ o di malattie causate dai rispettivi ORNQ come indicato nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0 %

Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Scabbia pulverulenta, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

vii) la percentuale numerica totale di patate di cui alle lettere da ii) a vi) non deve essere superiore al 6,0 % in massa.

2. I requisiti concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe **PBTC** dell'unione sono stabiliti come segue:

- i) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da marciume;
- ii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune;
- iii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate raggrinziti per eccessiva disidratazione;
- iv) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difforni o con ammaccature o spaccature;
- v) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thome [DITYDE]	0 %
Croste nere dei tuberi di patata causate da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	0 %
Scabbia pulverulenta causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	0%

3. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe **PB** dell'unione per quanto concerne le impurità, i difetti e le malattie sono i seguenti:

- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,2 % in massa;
- ii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iii) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
- iv) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difforni o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
- v) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
- vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PB
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thome [DITYDE]	0 %

Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

vii) la percentuale totale dei tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a iv) e vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

B. Lotti di tuberi-seme di patate di base e certificati

1. Per le impurità, i difetti e gli ORNQ, o i sintomi causati dagli ORNQ, dei tuberi-seme di patate di base e certificati sono consentite le seguenti tolleranze:

- i) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;
- ii) marciume secco e marciume umido complessivamente, purché non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *Sepedonicus* o *Ralstonia solanacearum*: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;
- iii) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;
- iv) scabbia comune (tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo): 5,0 % in massa;
- v) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa;

vi) ORNQ, o sintomi causati dagli ORNQ, sui lotti dei tuberi-seme di patate:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate di base	Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate certificati
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0 %	0 %
Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	5,0 %	5,0 %
Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	3,0 %	3,0 %

vii) totale delle tolleranze per i punti da i) a vi): 6,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.

2. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe S dell'Unione» per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
- ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulverulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
- v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
- vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;

- vii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.
- 3) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe SE dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:
- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
 - ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
 - iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
 - iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
 - v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
 - vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
 - vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
 - viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi), non deve superare il 6,0 % in massa.
- 4) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe E dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:
- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
 - ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
 - iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
 - iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
 - v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
 - vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
 - vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
 - viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.
- 5) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «classe A dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:
- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
 - ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
 - iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
 - iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
 - v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
 - vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
 - vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;

- viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.
- 6) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «classe B dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:
- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
 - ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
 - iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
 - iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
 - v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
 - vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
 - vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
 - viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.

2.ORTIVE

Specie	Categoria
<i>Allium cepa</i> L.	-
<i>Allium sativum</i> L.	-
<i>Asparagus officinalis</i> L.	-
<i>Cynara cardunculus</i> L.	-
<i>Cynara scolymus</i> L.	-

1. Non sono tollerate impurità per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.
2. Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.

Allegato VII
(art. 31)
Contrassegno degli imballaggi

I - Cartellini ufficiali

Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:

a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, al presente allegato di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, il cartellino è di colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. In alternativa è consentito l'impiego di cartellini ufficiali adesivi;

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste al presente allegato. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzato un cartellino adesivo o, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

A) Cereali

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *;
- 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di *Sorghum* spp. *;
- 7) categoria;
- 8) paese di produzione;
- 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;
- 10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 11) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine «ibrido»;
- 12) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
- 13) in caso di rianalisi, perlomeno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 5) sono facoltative riguardo a talune specie, e ove

opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie *;
- 6) varietà *;
- 7) «sementi pre-base»;
- 8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»;
- 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
- 10) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

B) Foraggiere

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *; nel caso di *xFestulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*;
- 6) varietà indicata almeno in caratteri latini *;
- 7) categoria;
- 8) paese di produzione;
- 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
- 10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 11) numero delle generazioni dalla semente di base;
- 12) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
- 13) «non destinate alla produzione foraggera»;
- 14) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute nei punti 5) e 6) diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Per le sementi commerciali:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) «sementi commerciali» (non certificate per le varietà) *;
- 3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 4) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 5) numero di riferimento del lotto *;
- 6) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini *;
- 7) paese di produzione;

- 8) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;
- 9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale;
- 11) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 6) diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi.

c) Per i miscugli di sementi:

- 1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista);
- 2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi*;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini *; nel caso di *Festulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*;
- 6) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;
- 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 8) mese e anno della chiusura;
- 9) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie *;
- 6) varietà *;
- 7) «sementi pre-base»;
- 8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»;
- 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
- 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

C) Barbabietole.

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) barbabietola da zucchero o da foraggio *;
- 6) varietà *;
- 7) categoria;

- 8) paese di produzione;
 - 9) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;
 - 10) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;
 - 11) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
 - 12) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»;
 - 13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
 - 14) in caso di rianalisi, perlomeno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
- b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 4) numero di riferimento del lotto *;
 - 5) barbabietola da zucchero o da foraggio *;
 - 6) varietà *;
 - 7) «sementi pre-base»;
 - 8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»;
 - 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
 - 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

D) Tuberi-seme di patata.

- a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 4) numero riferimento del lotto *;
 - 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi*;
 - 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini *;
 - 7) paese di produzione;
 - 8) categoria ed eventuale classe;
 - 9) calibro;
 - 10) peso netto dichiarato;
 - 11) mese e anno della chiusura.
- b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 4) numero di riferimento del lotto *;
 - 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
 - 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
 - 7) «tuberi-seme pre-base»;
 - 8) peso netto dichiarato;
 - 9) mese e anno della chiusura.

E) Piante oleaginose e da fibra.

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 6) varietà indicate almeno in caratteri latini;
- 7) le disposizioni contenute al punto 5) sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi;
- 8) categoria;
- 9) paese di produzione;
- 10) peso netto o lordo dichiarato;
- 11) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 12) nel caso di varietà ibride o linee inbred:
 - I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;
 - II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
 - III. per le sementi certificate: il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».
- 13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
- 14) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

b) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:

le stesse informazioni richieste al punto 1), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.

c) Per le sementi commerciali:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) «sementi commerciali» (non certificate per la varietà) *;
- 3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi *;
- 4) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 5) numero di riferimento del lotto *;
- 6) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 7) regione di produzione;

- 8) peso netto o lordo dichiarato;
- 9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;
- 10) mese e anno della chiusura;
- 11) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 6) sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 7) «sementi pre-base»;
- 8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1^a riproduzione»;
- 9) peso netto o lordo dichiarato;
- 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

F) Ortive

a) Per le sementi di base e sementi certificate a esclusione dei piccoli imballaggi:

- 1) normativa C.E.;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) mese e anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese e anno);
- 5) numero di riferimento del lotto;
- 6) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;
- 7) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 8) categoria;
- 9) paese di produzione;
- 10) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;
- 11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 12) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese e anno);
- 13) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del 13 giugno 2002, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati

unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»:

- I. per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
- II. per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido».

Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

b) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base:

- 1) normativa C.E.;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese e anno);
- 5) numero di riferimento del lotto;
- 6) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
- 7) varietà indicata almeno in caratteri latini;
- 8) dicitura «sementi di pre-base»;
- 9) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria

certificata. Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

II – Cartellini piccoli imballaggi C.E.

1. Cartellini ufficiali.

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

A) Barbabietole

a) Per le sementi certificate:

- 1) «piccolo imballaggio C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine;
- 4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio *;
- 5) varietà indicata almeno in caratteri latini *;
- 6) categoria;
- 7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;
- 8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;
- 9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
- 10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione».

B) Foraggere

a) Per le sementi certificate:

- 1) «piccolo imballaggio C.E. B»;

- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine;
- 4) specie indicata almeno in caratteri latini *;
- 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini *;
- 6) categoria;
- 7) peso lordo o netto o numero di semi puri;
- 8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
- 9) «non destinate alla produzione foraggera».
- b) Per le sementi commerciali:
 - 1) «piccolo imballaggio C.E.B»;
 - 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine;
 - 4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
 - 5) «sementi commerciali»;
 - 6) peso lordo o netto o numero di semi puri;
 - 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.
- c) Per i miscugli di sementi:
 - 1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine;
 - 4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
 - 5) peso netto o lordo o numero di semi puri;
 - 6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;
 - 7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varietà. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.

2. Cartellino del produttore (o scritta sull'imballaggio)

A) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:

- 1) «piccolo imballaggio C.E. A»;
- 2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;
- 3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;
- 4) nome dello Stato membro o sua sigla;
- 5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
- 6) peso netto o lordo o numero di semi puri;
- 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
- 8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varietà.

* L'attestato ufficiale per l'interno della confezione può recare soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco.

III - Cartellino e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.

A) Barbabietola:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o

- sigla dei medesimi;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
- 4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento del campo o della partita;
- 7) peso netto o lordo dichiarato;
- 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
- b) Il cartellino è di colore grigio.
- c) Indicazione prevista per il documento:
 - 1) autorità che rilascia il documento;
 - 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
 - 4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
 - 5) categoria;
 - 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
 - 7) numero di riferimento del campo o della partita;
 - 8) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento;
 - 9) quantità di sementi raccolte e numero di colli;
 - 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono;
 - 11) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi.

B) Foraggiere:

- a) Indicazioni prescritte per il cartellino:
 - 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
 - 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
 - 4) varietà indicata almeno in caratteri latini;
 - 5) categoria;
 - 6) numero di riferimento del campo e della partita;
 - 7) peso netto o lordo dichiarato;
 - 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute ai punti 3) e 4) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

- b) Il cartellino è di colore grigio.
- c) Indicazioni prescritte per il documento:
 - 1) autorità che rilascia il documento;
 - 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
 - 4) categoria;

- 5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
- 6) numero di riferimento del campo o della partita;
- 7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- 8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
- 9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
- 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
- 11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

C) Cereali:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 4) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente»;
- 5) categoria;
- 6) nel caso di varietà ibride, la parola ibrido;
- 7) numero di riferimento del campo e della partita;
- 8) peso netto o lordo dichiarato;
- 9) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Il cartellino è di colore grigio.

c) Indicazioni prescritte per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 4) varietà, indicata in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
- 7) numero di riferimento del campo o della partita;
- 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
- 9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
- 10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
- 11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
- 12) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi.

D) Oleaginose e da fibra:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

- 4) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente»;
- 5) categoria;
- 6) nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido»;
- 7) numero di riferimento del campo e della partita;
- 8) peso netto o lordo dichiarato;
- 9) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

- b) Il cartellino è di colore grigio.
- c) Indicazioni prescritte per il documento:
 - 1) autorità che rilascia il documento;
 - 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente
 - 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
 - 4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
 - 5) categoria;
 - 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
 - 7) numero di riferimento del campo o della partita.
 - 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
 - 9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
 - 10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
 - 11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
 - 12) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

E) Ortive

- a) Indicazioni prescritte con il cartellino:
 - 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
 - 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini;
 - 4) varietà indicata almeno in caratteri latini;
 - 5) categoria;
 - 6) numero di riferimento del campo e della partita;
 - 7) peso netto o lordo dichiarato;
 - 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
- b) Il cartellino è di colore grigio.
- c) Indicazioni prescritte per il documento:
 - 1) autorità che rilascia il documento;
 - 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi;
 - 4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
 - 5) categoria;
 - 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;

- 7) numero di riferimento del campo o della partita;
- 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
- 9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
- 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono;
- 11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

IV - Cartellino del fornitore o diciture sull'imballaggio per le sementi standard e i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».

Ortive

Indicazioni prescritte:

- 1) Normativa C.E.;
- 2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;
- 3) campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna . . . (termini della campagna)» oppure campagna dell'ultimo esame della facoltà germinativa indicata con «germinabilità determinata nella campagna . . . (termini della campagna)». Può essere indicata la fine della campagna;
- 4) per i piccoli imballaggi di sementi standard destinati al consumatore finale l'indicazione presente nel cartellino relativa a chiuso nella campagna . . . (termini della campagna)» oppure a «germinabilità determinata nella campagna . . . (termini della campagna)», di cui al precedente punto 3, è sostituita dalla «data di scadenza del prodotto (mese ed anno)», intesa come data alla quale è garantita la germinabilità della semente.”
- 5) specie, indicata almeno in caratteri latini;
- 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 7) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»;
- 8) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);
- 9) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);
- 10) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g);
- 11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

Le dimensioni minime ammesse dal cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 x 67. Il colore del cartellino è giallo scuro per la categoria standard e azzurro per i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».

V – Cartellino dell'importatore per sementi importate da Paesi terzi

Indicazione prescritte:

- a) Specie
- b) Varietà
- c) Categoria
- d) Paese di produzione o servizio di controllo ufficiale
- e) Paese superiore
- f) Importatore
- g) Quantitativo di sementi

VI – Cartellino del produttore per le varietà da conservazione, le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione

Indicazioni prescritte:

- a) dicitura «norme CE»;
- b) nome e indirizzo del responsabile del cartellino o suo numero di identificazione;
- c) anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato ...», cui segue l'indicazione dell'anno;
- d) specie;
- e) la denominazione della varietà;
- f) indicazione «varietà da conservazione» per le specie agrarie e «sementi certificate di varietà da conservazione» o «sementi standard di varietà da conservazione» per le specie ortive;
- g) zona di origine;
- h) se la zona di produzione delle sementi è diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;
- i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;
- l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi;
- m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata.

VII. Gradi tolleranza sulle percentuali di germinabilità e purezza

Percentuale di germinabilità dichiarata	Tolleranza %	Percentuale di purezza dichiarata	Tolleranza %
100/99	1	100	0,8
98/96	2	99	1,0
95/92	3	98	1,2
91/88	4	97	1,3
87/80	5	96	1,4
79/71	6	95	1,5
70/60	7	94	1,6
59/50	8	93	1,7
		92	1,9
		91/90	2,0
		89/85	2,5
		84/80	3,5
		79/75	3,5

Allegato VIII [M2](#), [M4](#), [M5](#), [M6](#), [M7](#)

(art. 9)

Caratteri e condizioni da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà di specie agrarie e ortive.

Tabella 1. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione del 2 giugno 2025. (Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu)).

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TP 31/1 del 25.3.2021.
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italico	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TP 34/1 del 22.12.2021.
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TP 34/1 del 22.12.2021.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020.
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TP 5/1 Rev. del 13.2.2025.
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP 8/1 del 19.3.2019.
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017.
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	TP 36/4 del 31.3.2025.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TP/185/1 del 31.3.2025.

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/2 Rev. del 30.12.2022.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017.
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/2 dell'11.12.2020.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017.
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/3 del 6.3.2020.
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/3 del 6.3.2020.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019.
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015.
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	TP 58/1 Rev. Corr. del 27.4.2022.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>bicolor</i> e <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>drummondii</i>	TP 122/1 del 19.3.2019.
X <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/3 Corr. del 27.4.2022.
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019.
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/4 del 28.11.2023.
(*)Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu)		

Tabella 2. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'UPOV così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione del 2 giugno 2025. (Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int)).

<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
X <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG/193/1 del 9.4.2008.
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupulina	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo	TG/170/3 del 4.4.2001.
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Senape bruna	TG/335/1 del 17.12.2020.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/4 del 24.10.2023.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014.
(*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»		

Tabella 3. Elenco delle specie ortive di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione del 2 giugno 2025. (Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu)).

<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>cepa</i>)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>aggregatum</i>)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010.
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium sativum</i> L.	Aglione	TP 162/2 del 30.5.2023.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano-rapa	TP 74/1 del 13.3.2008.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago	TP 130/2 Rev. del 3.1.2025.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TP 106/2 del 14.4.2021.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/2 Rev. 3 dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 Rev. 3 Corr. dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 Rev. 2 dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/2 Rev. dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 Rev. 3 dell'11.4.2024.
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008.
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino o peperone	TP 76/3 del 31.3.2025.
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 Rev. del 28.1.2025.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria da foglia	TP 154/2 Rev. del 31.3.2023.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria Witloof	TP 173/2 del 21.3.2018.
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 Rev. 3 del 29.2.2024.
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 Rev. 3 del 31.3.2025.
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 Rev. 3 del 3.1.2025.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015.
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 Rev. 2 del 31.3.2025.

<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 Rev. del 6.3.2020.
<i>Daucus carota</i> L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 Corr. del 13.3.2008.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/2 del 14.4.2021.
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/6 Rev. 5 del 3.1.2025.
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro	TP 44/4 Rev. 5 del 14.4.2021.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 Corr. del 21.3.2007.
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007.
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020.
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 Rev. 2 del 29.2.2024.
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015.
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/5 Rev. 4 del 27.4.2022.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 Rev. del 29.2.2024.
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP 206/1 del 25.3.2004.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 Rev. 6 del 29.2.2024.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	Ibridi interspecifici di <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017.
(*)Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).		

Tabella 4. Elenco delle specie ortive di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'UPOV così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2022/905 della Commissione del 9 giugno 2022. (Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int)).

<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/11 del 23.9.2022.
(*)Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»		

Allegato IX ^{MI}

(art. 21)

Condizioni che devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

A) Cereali

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile e in particolare nel caso del *Sorghum* spp., da fonti di *Sorghum halepense*:

Specie	Distanze minime
<i>Phalaris canariensis</i> , <i>Secale cereale</i> a esclusione degli ibridi:	
- per la produzione di sementi di base	300 m
- per la produzione di sementi certificate	250 m
<i>Sorghum</i> spp.	300 m
- per la produzione di sementi di base (*)	400 m
- per la produzione di sementi certificate (*)	200 m
<i>xTriticosecale</i> , varietà ad autofecondazione:	
- per la produzione di sementi di base	50 m
- per la produzione di sementi certificate	20 m
<i>Zea mays</i>	200 m

(*) Nelle zone in cui la presenza di *S. halepense* o *S. sudanense* pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;
- b) le colture destinate alla produzione di sementi certificate di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.

In particolare, le colture di *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* a esclusione degli ibridi, *Sorghum* spp. e *Zea mays* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A) *Oryza sativa*

Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:

- per la produzione di sementi di base: 0;
- per la produzione di sementi certificate, di prima e seconda riproduzione: 1 per 100 m².

B) *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* esclusi gli ibridi

Il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

C) *Sorghum* spp.:

La percentuale di piante di una specie di *Sorghum* diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

1. per la produzione di sementi di base:
 - alla fioritura: 0,1%;
 - alla maturazione: 0,1%;
2. per la produzione di sementi certificate:
 - a) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;
 - b) piante della componente femminile:
 - alla fioritura: 0,3%;
 - alla maturazione: 0,1%;
3. per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:
 - a) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
 - b) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%.

4. le colture di varietà a impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

D) *Zea mays*:

La percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non deve superare:

1. per la produzione di sementi di base:
 - a) linea «inbred»: 0,1 %;
 - b) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1%;
 - c) varietà a impollinazione libera: 0,5%.
2. per la produzione di sementi certificate:
 - a) componenti di varietà ibride:
 - linea «inbred»: 0,2%;
 - ibrido semplice: 0,2%;
 - varietà a impollinazione libera: 1,0%;
3. per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:
 - a) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
 - b) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;
 - c) allorché il 5% o più di piante della componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:
 - 1% all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;
 - 2% per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume e abbiano emesso o emettano polline.

4. Ibridi di *Secale cereale*:

- a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
per la produzione di sementi di base	
- ove si ricorra alla maschiosterilità	- 1.000 m
- ove non si ricorra alla maschiosterilità	- 600 m
- per la produzione di sementi certificate	- 500 m

- b) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.
In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:
- a) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:
 - 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
 - 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.
 Tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;
 - b) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%.
- c) Se le sementi certificate sono prodotte in coltura mista devono essere ottenute combinando un componente maschiosterile femminile e un componente maschile che ne ripristina la fertilità maschile.
5. [M3](#) Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Oryza sativa*, e *xTriticosecale* autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta* e *Triticum turgidum* subsp. *durum* mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica (CSM).
- a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare inquinamento da fonti di polline estranee e indesiderate:
 - la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie diversa da una coltura del componente maschile è di 25 metri. Questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata.
 - b) la coltura presenta una identità e una purezza sufficiente per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.
 - c) Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante la coltura deve essere conforme alle altre norme e condizioni seguenti:
 1. la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:
 - *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum* e *Triticum aestivum* subsp. *spelta*: 99,7%;
 - *xTriticosecale* autoimpollinante: 99,0%;
 2. la percentuale minima di piante ibride è del 95%. Essa va valutata in conformità con i metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui la percentuale di ibridi è determinata nel corso dell'esame delle sementi prima della certificazione non è necessario valutarla nel corso dell'ispezione in campo.
6. Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante la tecnica (CSM):
- a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
Per la produzione di sementi di base	100 m
Per la produzione di sementi certificate	50 m

- b) la coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare, la coltura è conforme alle seguenti condizioni:
- La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:
 - per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1% per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2% per il componente femminile CSM;
 - per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore e il componente femminile CSM e 0,5% se il componente femminile CSM è un ibrido semplice.
 - il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:
 - 99,7% per le colture destinate alla produzione di sementi di base;
 - 99,5% per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;
 - i requisiti di cui ai punti a) e b) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;
- c) le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.

M36-bis) Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta* e *Triticum turgidum* subsp. *durum* mediante la tecnica CSM:

- a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
Per il componente femminile CMS per la produzione di sementi di base	300 m
Per la produzione di sementi certificate	25 m

- b) la coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare, la coltura è conforme alle seguenti condizioni:

- La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:

per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1 per cento per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,3 per cento per il componente femminile CSM;

per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore, 0,6 per il componente femminile CSM e 1 per cento se il componente femminile CSM è un ibrido semplice.
- il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:

99,7 per cento per le colture destinate alla produzione di sementi di base;

99 per cento per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;

3. i requisiti di cui ai punti *i)* e *ii)* sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;

c) le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.

Entro il 28 febbraio di ogni anno l'autorità per la certificazione comunica alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri i risultati dell'anno precedente relativi alla quantità di sementi ibride prodotte, alla conformità delle ispezioni in campo con le rispettive prescrizioni, alla percentuale di lotti di sementi che sono state respinte a causa di parametri qualitativi insufficienti e a qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030.

7. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.	Sementi certificate di prima riproduzione (C1): non più di 4 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura. Sementi certificate di seconda riproduzione (C2): non più di 8 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo

				delle piante di ciascuna coltura.
Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

8. Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.

Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:

- a) La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.
- b) Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:
 - per *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *xTriticosecale*, *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum* e *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, *Secale cereale*: 1;
 - per *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo di fioritura:
 - a) varietà ad impollinazione libera: 1;
 - b) linee inbred o ibridi: 3.

Se la coltura precedente, dell'anno in corso o dell'anno prima, è costituita da *Sorghum* spp. e *Zea mays*, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.
- c) Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.

B) Foraggiere

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima (m)
<i>Brassica</i> spp., <i>Phacelia tanacetifolia</i>	
- per la produzione di sementi di base	400
- per la produzione di sementi certificate	200
Specie o varietà diverse da: <i>Brassica</i> spp., <i>Phacelia tanacetifolia</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Poa pratensis</i> :	
- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi fino a 2 ha	200
- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi superiori a 2 ha	100
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi fino a 2 ha	100
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi superiori a 2 ha	50

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.

In particolare, le colture delle specie di *Lolium* o *x Festulolium* devono rispondere alle seguenti condizioni:

- a) il numero di piante di una specie di *Lolium* o *x Festulolium* diversa da quella della coltura non deve superare:
 - 1 per 50 m² per la produzione delle sementi di base;
 - 1 per 10 m² per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

In particolare, le colture diverse da quelle della specie *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* devono rispondere alle seguenti norme:

- a) il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare:
 - 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
 - 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

Nel caso delle specie *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente punto 4.

Nel caso di *Poa pratensis* il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 20 m² per la produzione di sementi di base;
- 4 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

Tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come "varietà apomittiche monoclonali" secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m² può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

5. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulla coltura e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

- lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
- si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;
- l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) Barbabietole

- I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di *Beta vulgaris* della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
- La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
- Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.
- Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere ad almeno un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle

sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.

5. Lo stato culturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.
6. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

Coltura	Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i>	1.000 m
1. Per la produzione di sementi certificate:	
a) di barbabietola da zucchero:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i> non compresa sotto	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	600 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	600 m
- da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	300 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschiosterilità	300 m
a) di barbabietola da foraggio:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i> non compresa sotto	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	600 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	600 m
- da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	300 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui si fa ricorso alla maschioterilità	300 m

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore. Per stabilire la ploidia dei due componenti "portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e successive modifiche, oppure al registro nazionale di varietà della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio. Qualora per una varietà manchi l'informazione, la ploidia è presunta e in questo caso deve essere osservata una distanza minima di isolamento di 600 m.

D) Tuberi-seme di patate

I- Tuberi-seme di patate pre-base

1. I tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:

- a) i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi:

Pectobacterium spp., *Dickeya* spp., *Candidatus Liberibacter solanacearum*, *Candidatus Phytoplasma solani*, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y;

- b) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varietà e la percentuale numerica delle piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01%;

- c) il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro;

- d) gli ORNQ, o i sintomi causati dai rispettivi ORNQ, non sono presenti sui tuberi-seme di patate pre-base in misura superiore alle soglie indicate nella seguente tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee <i>emend.</i> Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	0%
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefing <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,1%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base
Sintomi di virosi	0,5%

2. La conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie.

3. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una

prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulla pianta madre.

4. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sul ceppo clonale.

II- Tuberi-seme di patate pre-base classe PBTC e PB dell'Unione

1. I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe **PBTC** dell'Unione sono stabiliti come segue:

- a) non devono essere presenti nelle colture piante non conformi alla varietà o piante di una varietà diversa;
- b) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte mediante micropropagazione;
- c) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi;
- d) i tuberi non devono essere moltiplicati oltre la prima generazione;
- e) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dal rispettivo ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee <i>emend.</i> Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	0%
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefiting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione
Sintomi di virosi	0%

2. I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe **PB** dell'Unione sono stabiliti come segue:

a) requisiti concernenti i tuberi-seme di patate:

i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono superare complessivamente lo 0,01%;

ii) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee <i>emend.</i> Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	0%
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefiting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,1%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione
Sintomi di virosi	0,5%

III- Tuberi-seme di patate di base e certificati

1. I requisiti minimi per i tuberi-seme di patate di base e certificati sono stabiliti come segue:

- Nel caso dei tuberi-seme di patate di base, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non sono superiori complessivamente a 0,1% e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,25 %.
- Nel caso dei tuberi-seme di patate certificati, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non sono superiori complessivamente a 0,5% e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,5 %.
- I tuberi-seme di patate di cui ai punti a e b soddisfano i seguenti requisiti per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena

(ORNQ), o di malattie causate dagli ORNQ, e le rispettive categorie, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per le piante per tuberi-seme di patate di base	Soglia per le piante per tuberi- seme di patate certificati
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	1,0%	4,0%
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefiting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%	0%
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,8%	6,0%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate di base	Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate certificati
Sintomi di virosi	4,0%	10,0%

2. Il numero massimo di generazioni di tuberi-seme di patate di base è quattro e le generazioni complessive di tuberi-seme di patate pre-base in campo e di tuberi-seme di patate di base sono sette. Il numero massimo di generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati è due. Se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale i tuberi-seme di patate in questione sono ritenuti appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.

3. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe S dell'Unione» sono i seguenti:

- la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
- la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,1%;
- nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'1,0%;
- la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico e la percentuale numerica di piante che presentano sintomi causati da virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente allo 0,2%;
- il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a cinque;
- se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla quinta generazione;

4. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe SE dell'Unione» sono i seguenti:
 - a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
 - b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,5%;
 - c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 2,0%;
 - d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,5%;
 - e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sei;
 - f) se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla sesta generazione;
5. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe E dell'Unione» sono i seguenti:
 - a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
 - b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore all'1,0%;
 - c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 4,0%;
 - d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,8%;
 - e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sette;
 - f) se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla settima generazione;
6. I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe A dell'Unione» sono i seguenti:
 - a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,2%;
 - b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 2,0%;
 - c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'8,0%;
 - d) iv) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 2,0%;
7. I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe B dell'Unione» sono i seguenti:
 - a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,5%;
 - b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere

- superiore al 4,0%;
- c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virusi non deve essere superiore al 10,0%.
- d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 6,0%;

E) Oleaginose e da fibra

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

Gli ibridi di *Brassica napus* devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate *Brassicaceae* (*Cruciferae*) negli ultimi cinque anni.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanze minime
<i>Brassica</i> spp. diversa da <i>Brassica napus</i> ; <i>Cannabis sativa</i> diversa da <i>Cannabis sativa</i> monoica; <i>Carthamus tinctorius</i> ; <i>Carum carvi</i> ; <i>Sinapis alba</i> :	
- per la produzione di sementi di base	400 m
- per la produzione di sementi certificate	200 m
<i>Brassica napus</i> :	
- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi.	200 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi	500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi.	100 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi.	300 m
<i>Cannabis sativa</i> , <i>Cannabis sativa</i> monoica:	
- per la produzione di sementi di base	5.000 m
- per la produzione di sementi certificate	1.000 m
<i>Helianthus annuus</i> :	
- per la produzione di sementi di base di ibridi	1.500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi	750 m
- per la produzione di sementi certificate	500 m
<i>Gossypium hirsutum</i> e/o <i>Gossypium barbadense</i>	
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di <i>Gossypium hirsutum</i>	100 m
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di <i>Gossypium barbadense</i>	200 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium hirsutum</i> prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	30 m

Coltura	Distanze minime
- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium hirsutum</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium barbadense</i> prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium barbadense</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i>	200 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i> e di ibridi prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium* spp. e gli ibridi di *Helianthus annuus* e di *Brassica napus* devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:

A) *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi* e *Gossypium* spp., diversi dagli ibridi.

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

- 1 per 30 m² per le sementi di base;
- 1 per 10 m² per le sementi certificate.

B) Ibridi di *Helianthus annuus*:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base	
i) linea inbred	0,2%
ii) ibridi semplici	
- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi	0,2%
- genitore femminile	0,5%
bb) per la produzione di sementi certificate:	
- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi	0,5%
- componente femminile	1,0%

b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:

- aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
- bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5%;
- cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5%;
- dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, sezione I, lettera D, punto 3, è rispettata la condizione seguente:
 - un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

C) Ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità:

- a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base	
i) linea inbred	0,1%
ii) ibridi semplici	
- componente maschile	0,1%
- componente femminile	0,2%
bb) per la produzione di sementi certificate:	
- componente maschile	0,3%
- componente femminile	1,0%

- b) la maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98% per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

D) Ibridi di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense*:

- a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5% o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%;
- b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve

raggiungere il 99,5% nel momento in cui il 5% o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.

4. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0%	0%	0 %

5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

- A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.
- B. Nel caso di colture diverse da ibridi di *Helianthus annuus*, *Brassica napus*, *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* avrà luogo almeno una ispezione.

Nel caso di ibridi di *Helianthus annuus* avranno luogo almeno due ispezioni.

Nel caso degli ibridi di *Brassica napus* avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.

Nel caso degli ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine della fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline.

- C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

F) Ortive

Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:

1. devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente;
2. le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20% delle colture di ogni singola specie;
3. lo stato colturale del campo di produzione nonché lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietale nonché dello stato sanitario;
4. le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

A) *Beta vulgaris*:

- 1) rispetto a qualsiasi fonte di polline del genere *Beta* non compresa: sotto 1000 m;
- 2) rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà:
 - a. per le sementi di base: 1.000 m;
 - b. per le sementi certificate: 600 m;
- 3) rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:
 - a. per le sementi di base: 600 m;
 - b. per le sementi certificate: 300 m

B) Specie di *Brassica*:

- 1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà della specie di *Brassica*:
 - a. per le sementi di base: 1.000 m;
 - b. per le sementi certificate: 600 m;
- 2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie *Brassica*:
 - a. per le sementi di base: 500 m;
 - b. per le sementi certificate: 300 m;

C) *Cicoria industriale*:

- a. rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie: 1.000 m;
- b. rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:
 - per le sementi di base: 600 m;
 - per le sementi certificate: 300 m.

D) altre specie:

- 1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:
 - a. per le sementi di base: 500 m;
 - b. per le sementi certificate: 300 m;
- 2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:
 - a. per le sementi di base: 300 m;
 - b. per le sementi certificate: 100 m.

Tali distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

Allegato X

(art. 29)

Condizioni per il controllo sotto sorveglianza dei prodotti sementieri

1. Prescrizioni relative ai locali.

Le dimensioni dovranno essere proporzionate al personale operante e al numero di analisi effettuate.

I locali dovranno essere luminosi, salubri, ben areati e destinati esclusivamente alle analisi delle sementi.

Le aree di lavoro destinate alle diverse analisi dovranno essere separate e la preparazione dei campioni di analisi dovrà essere effettuata in locale separato, ma attiguo.

2. Attrezzature e dotazioni.

Il laboratorio dovrà essere dotato delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle analisi richieste per la certificazione delle specie oggetto di autorizzazione, ai fini della corretta applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali e delle Norme ISTA (International Rules for Seed Testing) in vigore.

Di seguito, vengono considerate le prescrizioni relative alle analisi comuni alla generalità delle specie, mentre per l'esecuzione di analisi fitosanitarie o di altra particolare natura è necessario fare riferimento ai protocolli utilizzati per la certificazione delle sementi.

2.1. Preparazione dei campioni di analisi: divisore di tipologia e dimensioni idonee per le specie oggetto di autorizzazione.

2.2. Analisi di purezza specifica e Ricerca dei Semi Estranei: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio, tavolette, uncini, bilance di portata e grado di precisione idonei per la/e specie oggetto di autorizzazione (vedi tabella 1).

Tabella 1. Numero di cifre decimali da considerare in relazione al peso del campione di analisi.

Peso del campione di analisi in grammi	Numero di cifre decimali da considerare
Inferiore a 1	4
Da 1 a 9,999	3
Da 10 a 99,99	2
Da 100 a 999,9	1
Superiore a 1000	0

- Per le analisi delle sementi di *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *Poa trivialis*, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchio soffiatore idoneo all'utilizzo del metodo della corrente d'aria uniforme.
- Per le analisi delle sementi di *Oryza sativa*, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchio idoneo alla sbramatura, al fine di determinare il numero di cariossidi a pericarpo rosso presenti nel campione di analisi.
- Per la ricerca di *Cuscuta* spp. in talune specie è consigliato l'utilizzo di una decuscutatrice elettromagnetica da laboratorio.

2.3. Analisi della germinabilità.

2.3.1. Camere o armadi di germinazione con controllo delle condizioni climatiche:

- temperatura con oscillazione massima di ± 2 °C rispetto alla temperatura prescritta;

nel caso di alternanza di temperatura, i valori prescritti devono essere raggiunti nel termine massimo di 2 ore;

- umidità prossima al livello di saturazione; qualora vengano utilizzate apparecchiature prive di controllo dell'umidità, è necessario limitare al massimo l'evaporazione dai substrati di germinazione, ricorrendo ad altri dispositivi;
- luce fredda ottenuta da fonti di illuminazione con intensità regolabile tra 250 e 1250 lux (non obbligatoria per tutte le specie, ma comunque consigliata nella maggioranza dei casi).

2.3.2. Armadio frigorifero (4/10 °C) per il trattamento della pre-refrigerazione (ove contemplato).

2.3.3. Germinatoi (capsule Petri in vetro o plastica, bacinelle, altri recipienti) in numero adeguato e di dimensioni idonee.

2.3.4. Substrati di germinazione:

- carta da filtro (in dischi o pieghettata) priva di sostanze chimiche dannose e di ogni altra contaminazione, di adeguato spessore ed elevata capacità di assorbimento;
- sabbia silicea costituita da particelle di diametro compreso fra 0,05 e 0,80 mm, priva di sostanze tossiche e di ogni altra contaminazione, sterile o sterilizzata dal laboratorio.

2.3.5. Altro.

A seconda delle specie oggetto di autorizzazione, il laboratorio dovrà essere dotato di particolari apparecchiature (apparecchio per il prelavaggio, stufa per la pre-essiccazione) e fornito di particolari reagenti (es. KNO_3 , GA_3) necessari per l'applicazione di trattamenti speciali indicati dai metodi ufficiali di analisi nazionali e dalle Norme ISTA.

3. Altre condizioni.

3.1. Conservazione dei campioni: il laboratorio dovrà essere dotato di un'attrezzatura atta allo stoccaggio dei campioni destinati alla conservazione per almeno 1 anno dalla data di analisi, in idonee condizioni (temperatura non superiore a 15 °C - umidità relativa inferiore al 50%).

3.2. Archivio: il laboratorio deve conservare copie dei certificati di analisi, le schede di analisi, i rapporti di taratura e controllo degli strumenti per almeno 6 anni.

3.3. Collezione di riferimento: il laboratorio deve possedere una collezione di semi appartenenti alle specie coltivate analizzate e a quelle affini, nonché alle specie infestanti più comunemente reperite nei campioni di sementi oggetto di analisi.

3.4. Documentazione di riferimento: il laboratorio deve disporre di documentazione normativa e tecnica inerente la certificazione delle sementi e, in particolare, le analisi di laboratorio.

Le modalità di utilizzo e controllo delle apparecchiature e dei substrati e, in generale, le dotazioni e l'operatività del laboratorio sono oggetto di verifica da parte dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi.

4. Volume di attività.

Il numero massimo di analisi che possono essere effettuate dal laboratorio è commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano.

5. Casi di inadempienza.

Costituiscono casi di inadempienza che necessitano di azioni correttive almeno i seguenti:

5.1 in relazione all'attività di ispezione in campo:

- a) negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o

dall'organismo delegato;

5.2 in relazione all'attività di campionamento:

- a) divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
- b) negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato;

5.3 in relazione all'attività di laboratorio:

- a) analisi effettuate da personale non in possesso di autorizzazione riconosciuta sulla base del presente decreto;
- b) divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
- c) negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o nella taratura delle apparecchiature a disposizione;
- d) utilizzo di metodologie non conformi a quanto stabilito dall' articolo 29, comma 1, lettera b), numero 1.1).

Allegato XI

(art. 66)

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all'articolo 67, comma 3.

Nome botanico	Numero massimo di ettari per la produzione di ortaggi per varietà da conservazione
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Cepa)	40
<i>Brassica oleracea</i> L.	40
<i>Brassica rapa</i> L.	40
<i>Capsicum annuum</i> L.	40
<i>Cichorium intybus</i> L.	40
<i>Cucumis melo</i> L.	40
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	40
<i>Cynara cardunculus</i> L.	40
<i>Daucus carota</i> L.	40
<i>Lactuca sativa</i> L.	40
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	40
<i>Pisum sativum</i> L. partim	40
<i>Vicia faba</i> L. partim	40
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Aggregatum)	20
<i>Allium porrum</i> L.	20
<i>Allium sativum</i> L.	20
<i>Beta vulgaris</i> L.	20
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. E Nakai	20
<i>Cucumis sativus</i> L.	20
<i>Cucurbita pepo</i> L.	20
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	20
<i>Solanum melongena</i> L.	20
<i>Spinacia oleracea</i> L.	20
<i>Allium fistulosum</i> L.	10
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	10
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	10

<i>Apium graveolens</i> L.	10
<i>Asparagus officinalis</i> L.	10
<i>Cichorium endivia</i> L.	10
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex W. Hill	10
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	10
<i>Raphanus sativus</i> L.	10
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	10
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	10
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	10
<i>Zea mays</i> L. (partim)	10

Allegato XII

(art. 66)

Peso netto massimo per imballaggio di sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 67 comma 4.

Nome botanico	Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	250
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	250
<i>Pisum sativum</i> L. partim	250
<i>Vicia faba</i> L. partim	250
<i>Spinacia oleracea</i> L.	250
<i>Zea mays</i> L. (partim)	250
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Cepa, Aggregatum)	25
<i>Allium fistulosum</i> L.	25
<i>Allium porrum</i> L.	25
<i>Allium sativum</i> L.	25
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	25
<i>Beta vulgaris</i> L.	25
<i>Brassica rapa</i> L.	25
<i>Cucumis sativus</i> L.	25
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	25
<i>Cucurbita pepo</i> L.	25
<i>Daucus carota</i> L.	25
<i>Lactuca sativa</i> L.	25
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex W. Hill	25
<i>Raphanus sativus</i> L.	25
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	25
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	25
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	5
<i>Apium graveolens</i> L.	5
<i>Asparagus officinalis</i> L.	5
<i>Brassica oleracea</i> L. (tutte)	5
<i>Capsicum annuum</i> L.	5

<i>Cichorium endivia</i> L.	5
<i>Cichorium intybus</i> L.	5
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. E Nakai	5
<i>Cucumis melo</i> L.	5
<i>Cynara cardunculus</i> L.	5
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	5
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	5
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	5
<i>Solanum melongena</i> L.	5